SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 4 novembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2002, n. **244.**

Ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la prosecuzione di una adeguata copertura assicurativa a favore delle imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale, al fine di garantire l'ordinato e puntuale svolgimento delle rispettive attività, in considerazione del perdurare delle condizioni politico-internazionali che rendono gravosa l'adozione di soluzioni commerciali finalizzate ad assicurare una adeguata garanzia in caso di eventuali atti di guerra e di terrorismo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Con effetto dal 1° novembre 2002 il termine di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive in data 28 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 2002, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2002, alle condizioni stabilite dall'articolo 2.

Art. 2.

1. Per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2002, le imprese di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, così come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2002, n. 100, possono ottenere, salvo quanto previsto dal comma 2, la copertura assicurativa statale per rischi di guerra e terrorismo, su istanza da inoltrarsi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, direzione VI, entro 7 giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le imprese richiedenti corrispondono un premio da versare al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, così determinato:

a) imprese di trasporto aereo:

1) premio di 0,70 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale da 150 milioni di dollari a 1 miliardo di dollari statunitensi;

2) premio di 0,25 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale da 1 miliardo di dollari a 2 miliardi di dollari statunitensi;

b) imprese di gestione aeroportuale:

1) in caso di assenza di copertura assicurativa disponibile sui mercati commerciali per la copertura fino al massimale esistente prima dell'11 settembre 2001: premio pari al 100 per cento del premio annuo complessivo della polizza prima dell'11 settembre 2001;

2) in caso di copertura parziale disponibile sui mercati commerciali per la copertura della differenza fino ai limiti esistenti prima dell'11 settembre 2001: premio pari al 65 per cento del nuovo premio richiesto dal mercato commerciale per la copertura parziale;

c) esercenti attività cargo:

1) la copertura di attività cargo è soggetta ad un premio pari al 100 per cento del premio annuo complessivo della polizza prima dell'11 settembre 2001.

2. Le imprese che non presentano l'istanza di cui al comma 1 per la copertura assicurativa statale sono comunque tenute al pagamento del premio, alle condizioni stabilite dal presente decreto, per un massimale pari a quello risultante dalla polizza stipulata in data antecedente l'11 settembre 2001, con esclusione della quota coperta dal mercato commerciale, a decorrere dal 1° novembre 2002 fino alla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di copertura assicurativa o, comunque, fino alla data in cui l'impresa abbia comunicato di non volersi avvalere della copertura assicurativa statale.

3. Le imprese interessate presentano la necessaria documentazione con le modalità e nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 dell'8 ottobre 2002, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le modalità di operatività della garanzia per la copertura assicurativa e di corresponsione dei premi sono regolate, in quanto compatibili, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2002.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

02G0279

DECRETO-LEGGE 4 novembre 2002, n. **245.**

Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare, con ulteriori interventi, gli eccezionali eventi sismici e fenomeni vulcanici verificatisi nelle regioni Sicilia e Molise;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare ulteriori misure per gli eventi calamitosi che stanno interessando numerose zone del territorio nazionale e per interventi indifferibili di protezione civile;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 29 e 31 ottobre 2002, con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle province di Catania e di Campobasso ed è stato nominato Commissario delegato il Capo del Dipartimento della protezione civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Relativamente alle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e del 31 ottobre 2002, e limitatamente ai relativi periodi temporali di vigenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario delegato, provvede al coordinamento di tutti gli interventi e di tutte le iniziative per fronteggiare le situazioni emergenziali in atto, definendo con i comuni interessati appositi piani esecutivi di misure ed opere per il superamento delle emergenze stesse. Detti piani, per quanto riguarda l'emergenza nella regione Molise, da adottarsi d'intesa con i comuni interessati, possono prevedere localizzazioni alternative dei centri abitati maggiormente colpiti dagli eventi sismici, per la cui costruzione, in un contesto di armonico sviluppo urbanistico, dovranno obbligatoriamente utilizzarsi tecnologie antisismiche. I piani, approvati dalla regione Molise, possono prevedere la realizzazione di spazi a servizio della collettività ed opere commemorative.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile dispone direttamente in ordine agli interventi di competenza delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche avvalendosi di appositi subcommissari cui affidare specifiche responsabilità in ordine a determinati settori di intervento, anche per quanto riguarda la fase della ricostruzione, altresì realizzando i necessari coordinamenti con le regioni e gli enti locali per assicurare che la direzione unitaria dei servizi di emergenza posta in essere quale Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri avvenga in un contesto di sinergie operative.

3. La fase della ricostruzione riguarderà anche le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado le cui strutture sono state danneggiate dagli eventi sismici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002.

Art. 2.

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto, agisce con i poteri di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adottando gli indispensabili provvedimenti per assicurare ogni forma di tutela agli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate e il concorso immediato delle amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di ogni altra istituzione,

organizzazione e soggetto privato, il cui apporto possa comunque risultare utile per il perseguimento degli interessi pubblici, assumendo altresì ogni ulteriore determinazione per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni interessate e per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica nei territori interessati.

2. Con successive ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in relazione alle quali l'intesa regionale relativa all'impianto generale del provvedimento ed alla tipologia delle iniziative di soccorso ivi previste è rilasciata entro quarantotto ore dalla richiesta, si provvede alla disciplina ed alla definizione delle modalità degli interventi di emergenza, a valere sulle risorse di cui all'articolo 5, nonché su quelle eventualmente individuate nelle stesse ordinanze di protezione civile.

3. La regione interessata, successivamente all'adozione delle ordinanze di cui al comma 2, propone le eventuali implementazioni e modifiche dei contenuti dei predetti provvedimenti relativamente agli aspetti non precedentemente concertati, ritenuti necessari per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato, è autorizzato a definire sulla base delle previsioni di cui alle ordinanze adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche sul territorio interessato dai fenomeni eruttivi e dagli eventi sismici di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e del 31 ottobre 2002, la propria necessaria struttura organizzativa, utilizzando, se del caso, gli uffici ed il personale delle amministrazioni ed enti pubblici in sede locale, ivi compresi quelli militari, acquisendo, ove necessario, la disponibilità di beni mobili, immobili e servizi, anche a trattativa privata mediante affidamento diretto.

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, primo periodo, e 2 si applicano, altresì, alle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, qualora per l'eccezionalità della situazione emergenziale da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrità della vita, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 5, comma 1, della stessa legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri disponga, con proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza.

Art. 4.

1. Per i soggetti che alle date del 29 e del 31 ottobre 2002 erano residenti nei territori individuati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data, sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono sospesi i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a disciplinare la sospensione degli obblighi di leva.

Art. 5.

1. Alle prime esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui al presente decreto si provvede in ragione di 10 e di 50 milioni di euro per gli eventi oggetto, rispettivamente, dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e del 31 ottobre 2002, nell'ambito delle risorse del fondo per la Protezione civile.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

02G0280

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 ottobre 2002.

Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e agli eventi sismici concernenti la medesima area.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Considerata la situazione di emergenza determinata dai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività sismica e vulcanica dell'Etna e di cui anche alle segnalazioni dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 luglio 2002, con il quale lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania verificatisi nel mese di luglio 2001 è stato prorogato fino al 31 marzo 2003;

Ravvisata la necessità di procedere con ogni urgenza sia alla realizzazione sollecita delle iniziative volte a fronteggiare il predetto contesto emergenziale mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari, che ad una più generale azione di prevenzione e di contrasto riguardo ai predetti fenomeni eruttivi su tutto il territorio della provincia di Catania e agli eventi sismici concernenti la medesima area;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Ritenuto, infine, necessario che il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provveda a tutte le iniziative di coordinamento degli interventi di competenza delle autorità locali e delle componenti del Servizio nazionale della protezione civile, operando quale commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Acquisita l'intesa della regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 ottobre 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 31 marzo 2003, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania, in conseguenza dei gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna e degli eventi sismici concernenti la medesima area.

Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede al coordinamento degli interventi di competenza delle autorità locali e delle componenti del Servizio nazionale della protezione civile volte al superamento della situazione emergenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

02A12848

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 2002.

Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Considerata la situazione di emergenza determinata dai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002;

Ravvisata la necessità di procedere con ogni urgenza sia alla realizzazione sollecita delle iniziative volte a fronteggiare il predetto contesto emergenziale mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari, che ad una più generale azione di prevenzione e di contrasto riguardo ai predetti eventi sismici su tutto il territorio della provincia di Campobasso;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Ritenuto, infine, necessario che il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provveda a tutte le iniziative di coordinamento degli interventi di competenza delle autorità

locali e delle componenti del Servizio nazionale della protezione civile, operando quale commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Acquisita l'intesa della regione Molise;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 ottobre 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 30 giugno 2003, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Campobasso, in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002.

Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede al coordinamento degli interventi di competenza delle autorità locali e delle componenti del Servizio nazionale della protezione civile volti al superamento della situazione emergenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

02A12899

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 9 settembre 2002.

Proroga dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dall'Etiopia dei cittadini italiani ivi residenti, che abbiano un ascendente o un coniuge eritreo ovvero siano in possesso anche della cittadinanza eritrea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO
E LE POLITICHE MIGRATORIE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA DIREZIONE CENTRALE
PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE
DEL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI
E L'IMMIGRAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

ED

IL CAPO DIPARTIMENTO
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale del 15 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999, con cui è stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio dall'Etiopia per i cittadini italiani con ascendente o coniuge eritreo, ovvero in possesso anche di cittadinanza eritrea a decorrere dal 15 luglio 1998, nonché il successivo decreto di proroga del 24 giugno 2000, *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 2000;

Ritenuto che, a seguito del conflitto etio-eritreo, i cittadini italiani residenti in Etiopia con legami con l'Eritrea sono stati costretti a rimpatriare e tuttora incontrano difficoltà in ragione di quei legami;

Considerate le comunicazioni a tal riguardo pervenute dall'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba;

Visto l'art. 2, commi 4 e 7, della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che tale stato di necessità va dichiarato anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344;

Decreta:

È prorogata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dall'Etiopia dei cittadini italiani ivi residenti, che abbiano un ascendente o un coniuge eritreo ovvero siano in possesso anche della cittadinanza eritrea, a decorrere dal 16 luglio 2002.

Roma, 9 settembre 2002

Il direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie
MARSILI

Il capo Dipartimento della Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno
D'ASCENZO

Il direttore generale del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

02A12762

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 ottobre 2002.

Rettifica del decreto 26 giugno 2002, relativo al riconoscimento al sig. Lotz Andreas di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 26 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 10 luglio 2002.

Rilevato che, per mero errore materiale, è stato fatto riferimento all'Ordine nazionale dei biologi anziché Consiglio nazionale dei chimici;

Ritenuto necessario provvedere alla correzione;

Decreta:

Il decreto datato 26 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 10 luglio 2002, è modificato come segue: nella premessa le parole «sentito il rappresentante dell'Ordine nazionale dei biologi» sono sostituite con le parole «sentito il rappresentante del Consiglio nazionale dei chimici».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 26 giugno 2002.

Roma, 21 ottobre 2002

Il direttore generale: MELE

02A12702

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 ottobre 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 aprile 2002 e scadenza 15 ottobre 2007, dodicesima e tredicesima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 ottobre 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 50.918 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 5 e 16 aprile, 6 maggio, 5 giugno, 9 luglio, 10 settembre 2002, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime undici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 aprile 2002 e scadenza 15 ottobre 2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una dodicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una dodicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 aprile 2002 e scadenza 15 ottobre 2007, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 5 aprile 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 5 aprile 2002.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto non verrà corrisposta, dal momento che alla data del regolamento sarà scaduta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 5 aprile 2002, entro le ore 11 del giorno 15 ottobre 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 5 aprile 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della tredicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della dodicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 5 aprile 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 16 ottobre 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 ottobre 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per due giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 ottobre 2002.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2003 al 2007, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2007, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 5 aprile 2002, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A12649

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 agosto 2002.

Criteri e modalità per la certificazione dell'idoneità degli organi prelevati al trapianto (art. 14, comma 5, legge 1° aprile 1999, n. 91).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti», in seguito individuata come «legge», con particolare riguardo all'art. 14, comma 5, laddove gli è conferita delega a definire con proprio decreto i criteri e le modalità per la certificazione dell'idoneità dell'organo prelevato al trapianto;

Considerato che l'impossibilità clinica di definire preventivamente, in termini assoluti, l'idoneità di un organo al trapianto consiglia piuttosto di definirne quelle condizioni che, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, ne precludono comunque l'utilizzazione ovvero di individuare quelle condizioni del-

l'organo che, sebbene non ottimali, possano anche risultare compatibili con taluni tipi di trapianto o con determinate caratteristiche del paziente ricevente;

Considerato, altresì, che la ridotta disponibilità di organi utilizzabili a fini di trapianto rispetto alle richieste e le specifiche, precarie condizioni di salute dei pazienti in lista di attesa conferiscono di per sé connotazioni necessariamente diverse alla disciplina sulla sicurezza del trapianto d'organo rispetto a quella che deve garantire in assoluto, per quanto consentito, le trasfusioni di sangue;

Ravvisata la possibilità, in tal senso, per un paziente in urgente necessità di trapianto od in altre peculiari situazioni, di consentire anche l'eventuale impiego di un organo in condizioni non ottimali, previa acquisizione di consenso specificamente informato;

Ritenuto per tali motivi corretto, sotto il profilo giuridico e tecnico-sanitario, prevedere una più dettagliata definizione dei criteri di idoneità degli organi ai fini predetti e della relativa casistica clinica in apposite linee-guida, predisposte dal Centro nazionale per i trapianti di cui all'art. 8 della legge e da approvarsi con accordo in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Acquisito il parere della Consulta nazionale per i trapianti, di cui all'art. 9 della legge;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità, sezione II;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Decreta:

Art. 1.

Criteri di idoneità

1. Il presente decreto individua talune condizioni che, allo stato attuale delle conoscenze, inducono a ritenere precluso l'impiego di un organo a fini di trapianto, evidenziandone, nello stesso tempo, altre la cui compatibilità con i trapianti va giudicata a seconda del tipo di trapianto e delle caratteristiche del paziente ricevente.

2. In funzione della ridotta disponibilità di organi e delle particolari condizioni dei pazienti in attesa di trapianto i criteri di sicurezza degli organi a tal fine utilizzati rispondono a specifiche indicazioni, commisurate al soddisfacimento delle necessità assistenziali degli stessi pazienti.

3. Secondo quanto previsto nel comma 1, può dichiararsi ammissibile impiegare un organo non ottimale che si renda disponibile a favore di un paziente che si trovi in urgente necessità di trapianto od in altre particolari condizioni, per le quali risulti dimostrato che il trapianto è di per sé in grado di fornire un risposta appropriata alle specifiche necessità assistenziali. In tali ipotesi l'secuzione del trapianto è subordinata all'acquisizione di un consenso specificamente informato da parte del paziente cui l'organo è destinato e ad uno specifico programma di sorveglianza successiva al trapianto.

4. Con apposite linee guida, predisposte dal Centro nazionale per i trapianti ed approvate con accordo in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome su proposta del Ministero della salute, sono definiti i criteri di idoneità previsti nei commi 1 e 2 e le particolari condizioni di cui al comma 3. Tali linee-guida dovranno essere aggiornate periodicamente, in funzione dello sviluppo delle conoscenze in ambito biomedico.

Art. 2.

Modalità di accertamento dell'idoneità

1. L'accertamento dell'idoneità di un organo al trapianto si basa, in ogni caso, sugli elementi forniti da anamnesi, rilievi clinici obiettivi, diagnostica strumentale e di laboratorio.

Art. 3.

Donatore con infezione da HIV 1, 2

1. Per la trasmissibilità conclamata del virus HIV attraverso un trapianto d'organo, sono in ogni caso vietati i trapianti da un donatore positivo per HIV.

Art. 4.

Donatore con infezione da HCV

1. Per la trasmissibilità conclamata del virus HCV attraverso un trapianto d'organo, il trapianto da donatore positivo per gli anticorpi anti-HCV a ricevente negativo per gli anticorpi anti-HCV è consentito nei soli casi di urgenza clinica comprovata di cui all'art. 1, comma 3, secondo le relative procedure definite con le linee-guida previste dall'art. 1, comma 4.

2. Il trapianto da donatore positivo per gli anticorpi anti-HCV a ricevente positivo per gli anticorpi anti-HCV è consentito a condizione che la sua esecuzione sia controllata e seguita nel tempo, secondo un protocollo nazionale comune definito dal Centro nazionale per i trapianti e trasposto nelle linee-guida di cui all'art. 1, comma 4. I relativi dati sono raccolti in un registro nazionale a cura del Centro stesso.

Art. 5.

Donatore con infezione da HBV

1. Gli organi prelevati in un donatore positivo per anticorpi anti-antigene s del virus HBV (anti-HBs positivo) e negativo per anticorpi anti-antigene c del virus HBV (anti-HBc negativo), possono essere utilizzati a fini di trapianto senza alcun restrizione.

2. L'accertata presenza di infezione HBV nel donatore(HbsAg e/o anti-HBc positivo) impone determinazioni, nel procedere ai trapianti, opportunamente differenziate per le condizioni «salvavita» rispetto a quelli di minore urgenza, secondo criteri da definirsi nell'ambito delle linee-guida di cui all'art. 1, comma 4.

Art. 6.

Trapianto di cuore, polmone e rene nell'infezione da virus B

1. Il trapianto da donatore positivo per antigene s della infezione HBV (HBsAg+) a ricevente negativo per l'antigene s dell'infezione da virus B (HBsAg−) è comunque vietato, ad eccezione delle condizioni «salva-vita», anche nei confronti di pazienti che risultino vaccinati per tale infezione.

2. Il trapianto da donatore HBsAg+ a ricevente HBsAg+ è consentito nel rispetto dei criteri da definirsi con le linee-guida di cui all'art. 1, comma 4.

3. Il trapianto da donatore HBsAg− ma positivo per l'anticorpo anticore del virus B (anti-HBc+) è consentito comunque a favore di pazienti HBsAg+, mentre è ammessa per pazienti HBsAg− nel caso in cui questi ultimi siano vaccinati per l'infezione da virus B.

Art. 7.

Trapianto di fegato nell'infezione da virus HBV

1. I trapianti di fegato da donatore HBsAg+ a ricevente HBsAg− sono ammessi nei soli casi di urgenza clinica di cui all'art. 1, comma 3, comprovata secondo le modalità definite con le linee-guida previste dall'art. 1, comma 4.

2. I trapianti di fegato da donatore HBsAg+ a ricevente HBsAg+ sono consentiti nel rispetto dei criteri definiti con le linee-guida di cui all'art. 1, comma 4.

3. I trapianti dei medesimi organi da donatore HBsAg− ma anti-HBc+ sono ammissibili a favore di riceventi HBsAg+ ovvero a favore di riceventi HBsAg−, secondo le modalità definite nelle linee-guida di cui all'art. 1, comma 4.

Art. 8.

Donatore con infezione da HDV

1. È comunque vietato, allo stato attuale delle conoscenze, il trapianto di organi da donatore positivo, contemporaneamente, per HBsAg, anti-HBc ed anti-HDV.

Art. 9.

Tumori presenti o pregressi nel potenziale donatore d'organo

1. La presenza di eventuali tumori nel donatore va ricercata con la massima cura, attraverso la raccolta di dati anamnestici, l'esame obiettivo e, se del caso, l'esecuzione di analisi di laboratorio.

2. Qualora dalla valutazione di idoneità del potenziale donatore emerga la presenza di una neoplasia, è consentito il trapianto degli organi secondo le modalità definite nelle linee-guida di cui all'art. 1, comma 4.

3. L'eventuale utilizzazione di donatori i cui dati anamnestici evidenzino un pregresso tumore, guarito — atteso che la lunghezza del periodo di tempo senza sintomatologia clinica riferibile al tumore riduce, ma non annulla il rischio di trasmissione con il trapianto — può essere consentita secondo le modalità definite dalle linee-guida di cui all'art. 1, comma 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2002

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Salute, foglio n. 204

02A12617

DECRETO 11 ottobre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Algodyl».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio per la ditta Iodosan S.p.a. — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Iodosan S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sotto indicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ALGODYL «0,15% + 0,05% collutorio» 1 flacone 150 ml - A.I.C. n. 034427017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 11 ottobre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A12591

DECRETO 14 ottobre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Bupivacaina».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 4 giugno 2002 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda datata 25 luglio 2002 della ditta Antigen Pharmaceuticals Ltd., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

BUPIVACAINA:

«2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 034814018;

«2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 034814020;

«2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 20 ml - A.I.C n. 034814032;

«5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 5 ml - A.I.C n. 034814044;

«5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 10 ml - A.I.C n. 034814057;

«5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 20 ml - A.I.C. n. 034814069,

ditta Antigen Pharmaceuticals Ltd.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 14 ottobre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A12592

DECRETO 14 ottobre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Meflaval».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2 del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda datata 30 luglio 2002 della ditta Farmigea S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

MEFLAVAL:

«1 g lavanda vaginale» 5 fl 10 ml + 5 fl 140 ml - A.I.C. n. 027486012;

«1 g lavanda vaginale» 1 fl 10 ml +1 fl 140 ml - A.I.C. n. 027486036,

ditta Farmigea S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 14 ottobre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A12593

DECRETO 15 ottobre 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Ataclor».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale sono state rilasciate le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le comunicazioni datate 22 luglio 2002 e 14 ottobre 2002 della ditta Laboratorio Farmaceutico CT S.r.l.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto indicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Laboratorio Farmaceutico CT S.r.l., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni:

ATACLOR:

«500 mg capsule rigide» 8 capsule - A.I.C. n. 034687018;

«250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 100 ml - A.I.C. n. 034687020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 15 ottobre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A12590

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 ottobre 2002.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Napoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 10 del 3 maggio 1999 di ricostituzione del comitato I.N.P.S. di Napoli;

Vista la nota n. 214/02 del 3 ottobre 2002, con la quale il segretario generale della CISL di Napoli, sig. Alfonso Amendola, trasmette a questa direzione la lettera di dimissione da componente del comitato

I.N.P.S. di Napoli del sig. Tagariello Dante e nel contempo ne chiede la sostituzione con il. sig. Rossi Giuseppe, nato a Ceppaloni (Benevento) il 1° febbraio 1928, residente in Napoli alla via Madonnelle n. 45, ex rione INCIS;

Ritenuto doveroso provvedere alla sostituzione del citato componente;

Decreta:

Il sig. Rossi Giuseppe è nominato componente effettivo del comitato provinciale I.N.P.S. di Napoli, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del sig. Tagariello Dante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Napoli, 8 ottobre 2002

Il direttore provinciale: GAROFALO

02A12674

DECRETO 8 ottobre 2002.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Potenza. (Decreto n. 24).

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI POTENZA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pubblicata nel supplemento ordinario n. 17 della *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1989;

Visti gli articoli 34, 35 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il precedente decreto n. 20 del giorno 1° settembre 2000, con il quale l'avv.ssa MariaGrazia Mistrulli, è stata nominata componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Potenza;

Vista la nota del 25 settembre 2002, con la quale l'Associazione del commercio del turismo e dei servizi della provincia di Potenza (Confcommercio), comunica la sostituzione dell'avv.ssa MariaGrazia Mistrulli — dimissionaria — con il dott. Marco Trotta, quale proprio rappresentante in seno al predetto comitato;

Ravvisata la necessità di aderire alla richiesta di cui trattasi;

Decreta:

Il dott. Marco Trotta nato a Contursi il 10 marzo 1961, residente in Potenza a via Addone n. 17 è nominato componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Potenza in sostituzione dell'avv.ssa MariaGrazia Mistrulli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti.

Potenza, 8 ottobre 2002

Il direttore provinciale: GRIPPA

02A12676

DECRETO 8 ottobre 2002.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Potenza. (Decreto n. 25).

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI POTENZA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pubblicata nel supplemento ordinario n. 17 della *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1989;

Visti gli articoli 34, 35 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il precedente decreto n. 20 del giorno 1° settembre 2000, con il quale la sig.ra Maria Lorusso è stata nominata componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Potenza;

Vista la nota del 23 settembre 2002, con la quale l'organizzazione sindacale CGIL, comunica la sostituzione della sig.ra Maria Lorusso — dimissionaria — con il sig. Rocco Ligrani, nato a Potenza il 5 aprile 1950 ivi residente in via Adriatico n. 65, quale proprio rappresentante in seno al predetto comitato;

Ravvisata la necessità di aderire alla richiesta di cui trattasi;

Decreta:

Il sig. Rocco Ligrani è nominato componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Potenza in sostituzione della sig.ra Lorusso Maria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti.

Potenza, 8 ottobre 2002

Il direttore provinciale: GRIPPA

02A12675

DECRETO 14 ottobre 2002.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Salerno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SALERNO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 relativa alla ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della richiamata legge n. 88/1989 che, in sostituzione del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, stabilisce la nuova composizione del comitato provinciale I.N.P.S.;

Visto il proprio decreto n. 2972 del 4 ottobre 2002 con cui è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S di Salerno;

Vista la nota n. 1246/SG del 9 ottobre 2002 con la quale la CISL di Salerno chiede la sostituzione del sig. Sacco Alberto — dimissionario — con il dott. Perillo Giuseppe;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione di cui innanzi;

Decreta:

Il dott. Perillo Giuseppe nato il 9 giugno 1949 a Salerno è nominato componente in seno al comitato provinciale I.N.P.S di Salerno, in sostituzione del sig. Sacco Alberto ed in rappresentanza dei lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Salerno, 14 ottobre 2002

Il direttore provinciale: COPPOLA

02A12677

DECRETO 14 ottobre 2002.

Scioglimento di dieci società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI LECCE

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

le direttive ministeriali emanate con circolari n. 30/1981 del 20 marzo 1981 e successive variazioni intervenute e n. 33/1996 del 7 marzo 1996 in materia di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza nomina di liquidatore di società cooperative;

il D.D. del 6 marzo 1996;

il decreto ministeriale del 27 gennaio 1998 (art. 2);

l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste del comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

accertata l'assenza di patrimonio da liquidare concernente le sottoelencate società cooperative;

i pareri espressi dal comitato centrale per le cooperative nelle riunioni del 18 aprile 2002 e 15 maggio 2002;

Si decreta:

Le società cooperative di seguito indicate sono sciolte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 7 luglio 1975:

1) società cooperativa di produzione e lavoro «Enjoy Italy - P.C.S.», con sede in Ugento - Torre S. Giovanni (Lecce) - via De Massai - Angolo Corso Re Pirro, costituita con atto a rogito del notaio Di Pietro Biagio - Lecce, in data 11 dicembre 1998 - repertorio n. 135940, tribunale di Lecce - registro società n. 13414 - posizione B.U.S.C. n. 3653/287463;

2) società cooperativa agricola «Agricola S. Antonio», con sede in Casarano (Lecce) - via Cesare Battisti n. 3, costituita con atto a rogito del notaio Italo Aromolo di Lecce, in data 30 maggio 1997 - repertorio n. 186839, tribunale di Lecce - registro società n. 129832/97 - posizione B.U.S.C. n. 3466/279235;

3) società cooperativa mista «C.M.C.», con sede in Lecce - via N. Foscarini n. 23, costituita con atto a rogito del notaio Biagio Di Pietro - Campi Salentina, in data 12 settembre 1997 - repertorio n. 132873, tribunale di Lecce - registro società n. 198725/97 - posizione B.U.S.C. n. 3479/280848;

4) società cooperativa di produzione e lavoro «Orchestra mediterranea», con sede in Gallipoli (Lecce) - corso Roma, presso teatro Schipa, costituita con atto a rogito del notaio Gennaro Barone - Lecce, in data 15 giugno 1990 - repertorio n. 27946, tribunale di Lecce - registro società n. 14013 - posizione B.U.S.C. n. 3892;

5) società cooperativa di produzione e lavoro «Venus», con sede in Carmiano (Lecce) - Piazza Assunta n. 24, costituita con atto a rogito del notaio Sergio Gloria di Carmiano, in data 10 febbraio 1997 - repertorio n. 39719, tribunale di Lecce - registro società n. 129067 - posizione B.U.S.C. n. 3460/279229;

6) società cooperativa di produzione e lavoro «Insieme per il lavoro», con sede in Matino (Lecce) - via Roma n. 293, costituita con atto a rogito del notaio Italo Aromolo di Casarano, in data 22 ottobre 1986 - repertorio n. 102778, tribunale di Lecce - registro società n. 10344 - posizione B.U.S.C. n. 2590/224224;

7) società cooperativa sociale «Sociale la Vallonea», con sede in Presicce (Lecce) - via R. Scigliuzza n. 8, costituita con atto a rogito del notaio Ciro De Lorenzo di Presicce, in data 5 agosto 1997 - repertorio n. 393, tribunale di Lecce - registro società n. 181182/97 - posizione B.U.S.C. n. 3482/280851;

8) società cooperativa mista «Coopsalento», con sede in Castrignano del Capo (Lecce) - via S. Francesco n. 3, costituita con atto a rogito del notaio Giorgio Cascione - Parabita, in data 5 giugno 1995 - repertorio n. 96910, tribunale di Lecce - registro società n. 17959 - posizione B.U.S.C. n. 3343/271781;

9) società cooperativa di produzione e lavoro «Vales», con sede in Squinzano (Lecce) - via Stazione n. 27, costituita con atto a rogito del notaio Filodoro Piero - Roma, in data 11 settembre 1981 - repertorio n. 4768, tribunale di Lecce - registro società n. 5950/81 - posizione B.U.S.C. n. 3370/188558;

10) società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa terra del Salento», con sede in Galatina (Lecce) - via Padova n. 102, costituita a rogito del notaio Antonio Novembre - Galatina, in data 29 maggio 1998 - repertorio n. 13950, tribunale di Lecce - registro società n. 41498 - posizione B.U.S.C. n. 3574/282551.

Avverso il presente decreto dirigenziale è proponibile, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale degli enti cooperativi - Divisione IV - Roma.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa;

al presidente del collegio sindacale;

alla prefettura di Lecce;

all'ufficio del registro delle imprese presso la CCIAA di Lecce;

al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Lecce, 14 ottobre 2002

Il dirigente provinciale: D'ORIA

02A12678

DECRETO 16 ottobre 2002.

Scioglimento della società «Cooperativa edilizia ufficiali Esercito Torino - C.E.U.E.T. a r.l.», in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede lo scioglimento di diritto e la perdita della personalità giuridica delle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, che non hanno depositato nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolta per conto del Ministero delle attività produttive;

Considerato che l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, prevede che, nelle ipotesi di cui all'art. 2544 del codice civile, l'autorità di vigilanza, ove accerti l'assoluta mancanza di attività e di pendenze attive, procede allo scioglimento delle società cooperative senza nominare il commissario liquidatore;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Esaminato il verbale di ispezione ordinaria del 9 ottobre 2002 alla società «Cooperativa edilizia ufficiali Esercito Torino - C.E.U.E.T. a r.l., dal quale risulta che la stessa non ha più depositato bilanci dal 1960, ha realizzato lo scopo sociale nel 1961, ha assegnato gli alloggi il 10 giugno 1964, ha cancellato l'ipoteca in data 9 ottobre 1985 a seguito dell'estinzione del mutuo trentacinquennale concesso dalla Cassa depositi e prestiti con provvedimento del 4 agosto 1985;

Decreta:

La società «Cooperativa edilizia ufficiali Esercito Torino - C.E.U.E.T. a r.l.», con sede in Torino, via Pascoli n. 12, costituita per rogito notaio dott. Fortunato Peraglie in data 14 febbraio 1954, repertorio n. 11551, iscritta al n. 214/54 del registro società del tri-

bunale di Torino, B.U.S.C. n. 463/44717, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, senza nomina del commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 ottobre 2002

Il direttore provinciale: PIRONE

02A12699

DECRETO 16 ottobre 2002.

Scioglimento della società «Cooperativa edilizia Spes a r.l.», in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede lo scioglimento di diritto e la perdita della personalità giuridica delle società cooperative edilizie di abilitazione e loro consorzi, che non hanno depositato nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convocazione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Considerato che l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, prevede che, nelle ipotesi di cui all'art. 2544 del codice civile, l'autorità di vigilanza, ove accerti l'assoluta mancanza di attività e di pendenze attive, procede allo scioglimento delle società cooperative senza nominare il commissario liquidatore;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Esaminato il verbale di ispezione ordinaria del 9 settembre 2002 alla Cooperativa edilizia Spes a r.l. e la documentazione agli atti, da cui è risultato che la stessa ha assegnato gli alloggi in data 1° marzo 1959, non ha più depositato bilanci dal 1979, ha cancellato l'ipoteca in data 25 gennaio 1985 a seguito dell'estinzione anticipata del mutuo trentacinquennale concesso alla Cassa depositi e prestiti con provvedimento del 1° marzo 1958;

Decreta:

La «Cooperativa edilizia Spes a r.l.», con sede in Torino, via A. Sismonda n. 10/4, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Gili in data 25 luglio 1952, repertorio n. 39984, iscritta al n. 825/52 del registro società del tribunale di Torino, B.U.S.C. n. 366/38785, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, senza nomina del commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 ottobre 2002

Il direttore provinciale: PIRONE

02A12700

DECRETO 22 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Società cooperativa a r.l. - Il Castagno», in Brescia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRESCIA

Visto il comma 1, seconda parte, l'art. 2544 del codice civile, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del sottosegretariato di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha elevato il limite al di sotto del quale, nel procedimento di cui all'art. 2544 del codice civile non si deve dar luogo alla nomina del liquidatore;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria contenute nel verbale redatto in data 4 giugno 2002, con la quale è stato accertato che la «Società cooperativa a r.l. - Il Castagno», via Cipro n. 96 - Brescia, si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte, e che si trova altresì nelle condizioni previste dal citato decreto 27 gennaio 1998;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo dall'ispettore incaricato;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

«Società cooperativa a r.l. - Il Castagno», con sede in Brescia, via Cipro n. 96, costituita per rogito del notaio Conti Eligio in data 9 luglio 1992, repertorio n. 44039, registro imprese n. 50188 Brescia (posizione provinciale n. 3107, posizione nazionale n. 260759 - sezione 4 -1).

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Brescia, 22 ottobre 2002

Il direttore provinciale: SAVINELLI

02A12763

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 ottobre 2002.

Variazione della responsabilità della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il quale sono attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/71, nella riunione del 24 settembre 2002, ha espresso parere favorevole alla variazione di responsabilità della conservazione in purezza di dette varietà nei relativi registri, come risulta dal verbale della riunione;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
003951	Trifoglio incarnato	Viterbo	Stilagro S.r.l.	Continental Semences S.r.l.
05892	Frumento tenero	Positano	ETS C.C. Benoist, Venturoli Sementi	ETS C.C. Benoist, Venturoli Sementi, S.I.S. Società italiana sementi
007236	Frumento tenero	VTA7109	Venturoli Sementi	Venturoli Sementi, S.I.S. Società italiana sementi
005894	Frumento duro	Portobello	ETS C.C. Benoist, Venturoli Sementi	ETS C.C. Benoist, Venturoli Sementi, S.I.S. - Società italiana sementi
005453	Frumento duro	Nerone	Sinagro	I.S.E.A. S.p.a.
004927	Sulla	Mara	Annunziato Sichetti	Cerealsemi S.n.c.
003314	Soia	Brillante	Novartis Seeds	AGRA Società del seme

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

02A12681

DECRETO 15 ottobre 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione argoalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 20 marzo 2002 e 10 luglio 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certficazione agroalimentare, con decreto 18 marzo 1999 è stata prorogata fino al 29 ottobre 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 61366;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 18 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con sede in Napoli, via G. Porzio - centro direzionale isola G/1 con decreto 18 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» registrata con il regolamento della commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 20 marzo 2002 e 10 luglio 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 ottobre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 18 marzo 1999.

Roma, 15 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A12703

DECRETO 22 ottobre 2002.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2002, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2002/2003, nella provincia di Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento C.E. n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l' attestato della giunta regionale della Campania, con il quale la stessa ha certificato che nel territorio della provincia di Napoli si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2002/2003 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della provincia di Napoli provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

2. Le operazioni di arricchimento, per i V.Q.P.R.D. di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, o mediante concentrazione parziale, o mediante l'osmosi inversa, fatte salve le misure più restrittive previste dal disciplinare di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti dei V.Q.P.R.D. di cui al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate: «Malvasia B», «Falanghina B», «Coda di Volpe B», «Greco B», «Fiano B», «Moscato bianco», «Asprinio B», «Forastera B», «Biancolella B», «Piedirosso N», «Sciascinoso N», «Aglianico N», «Guarnaccia B», «Verdeca B», «Barbera N», «Greco N», «Merlot N.» e «Sangiovese N».

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, o mediante concentrazione parziale, o mediante l'osmosi inversa, fatte salve le misure più restrittive previste dal disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 22 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A12587

DECRETO 23 ottobre 2002.

Approvazione dello statuto del Consorzio di tutela dei vini DOC «Colli Pesaresi» e il conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 25 ottobre 2001 dal Consorzio di tutela dei vini DOC «Colli Pesaresi», con sede in Pesaro, presso la locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, corso XI Settembre n. 116, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 6 settembre 2002 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria e che lo stesso statuto risulta conforme alle disposizioni previste dal citato decreto ministeriale n. 256/1997;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio di tutela dei vini DOC «Colli Pesaresi», con sede in Pesaro, presso la locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, corso XI Settembre n. 116, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 6 settembre 2002.

Art. 2.

Il Consorzio di tutela dei vini DOC «Colli Pesaresi» è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazionie, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio di tutela dei vini DOC «Colli Pesaresi» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A12684

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 18 ottobre 2002.

Modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese, ai fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto, l'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardante la trasmissione delle informazioni relative alla concessione ed erogazione di incentivi alle imprese, ai fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia;

Considerato che è necessario provvedere a disciplinare le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese, ai fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni previsto dalla normativa comunitaria e nazionale;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del regolamento (CE) n. 69/2001 in materia di aiuti *de minimis*, per quanto riguarda la registrazione delle informazioni relative ad essi da parte di ciascuno Stato membro;

Sentita la conferenza Stato-regioni, che ha espresso il proprio parere favorevole nella seduta dell'11 luglio 2002;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Con il presente decreto sono disciplinate le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese, compresi gli aiuti a titolo di *de minimis*, ai fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni.

2. Le informazioni di cui al comma 1 riguardano le agevolazioni, sotto qualsiasi forma, concesse alle imprese dalle amministrazioni pubbliche e da altri soggetti pubblici o privati, attraverso fondi pubblici; tali informazioni riguardano anche gli aiuti in forma di agevolazioni fiscali fruite direttamente dalle imprese, sebbene non disposte attraverso un formale provvedimento di concessione.

3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti pubblici o privati di cui al comma 2 comunicano le informazioni di cui all'art. 2 al Ministero delle attività produttive.

Art. 2.

Informazioni da comunicare

1. Le informazioni da comunicare riguardano:

a) il soggetto beneficiario delle agevolazioni;

b) l'appartenenza a gruppi;

c) la norma o il provvedimento in base ai quali le agevolazioni sono state concesse;

d) la tipologia e l'ammontare delle agevolazioni concesse ed erogate;

e) l'attività, lo scopo, l'unità locale o produttiva per le quali le agevolazioni sono state concesse;

f) le agevolazioni revocate;

g) gli investimenti previsti e realizzati.

2. I soggetti di cui all'art. 1 nominano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, un referente per gli adempimenti di cui al medesimo decreto e lo comunicano al Ministero delle attività produttive.

Art. 3.

Modalità di trasmissione delle informazioni

1. Tempestivamente e comunque con cadenza trimestrale i soggetti di cui all'art. 1 trasmettono le informazioni di cui all'art. 2, con riferimento alle agevolazioni concesse e agli importi erogati, secondo modalità tecniche che saranno rese note dalla Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto i soggetti di cui all'art. 1 trasmettono al Ministero delle attività produttive le informazioni relative all'anno 2001.

Art. 4.

Modalità di accesso alle informazioni

1. I soggetti di cui all'art. 1 possono chiedere al Ministero delle attività produttive le informazioni necessarie ai fini della verifica del cumulo delle agevolazioni.

2. L'accesso alle predette informazioni può essere realizzato anche per via telematica, sulla base di specifici accordi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2002

Il Ministro: MARZANO

02A12682

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 ottobre 2002.

Autorizzazione al rilascio delle carte di attivazione relative a sistemi di emissione di titoli di accesso e di riconoscimento di idoneità di apparecchiature.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento;

Dispone:

TITOLO PRIMO

PROCEDURA DI RILASCIO DELLA CARTA DI ATTIVAZIONE

1. *Definizioni.*

1.1. Ai fini del presente provvedimento si intende:

a) per «decreto», il decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000 concernente norme di attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, riguardante le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, il contenuto e le modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche;

b) per «provvedimento», il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 23 luglio 2001 recante approvazione delle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, del contenuto e delle modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche, nonché delle modalità di trasferimento alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) dei dati relativi ai titoli di accesso ed agli altri proventi in attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, e del decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000;

c) per «commissione», la commissione istituita dall'art. 5 del decreto ministeriale del 23 marzo 1983, come integrata ai sensi del punto 10;

d) per «sistema», un sistema di emissione di titoli di accesso quale definito al punto 1.1.1. del provvedimento;

e) per «carta di attivazione», la carta di attivazione quale definita al punto 3.1. del provvedimento;

f) per «apparecchiatura», un'apparecchiatura che, associata ad una o più carte di attivazione del medesimo titolare, realizza un sistema di emissione quale definito al punto 1.1.1. del provvedimento;

g) per «terminale», un'apparecchiatura che utilizza componenti elettronici, senza capacità elaborativa nell'ambito del sistema di cui fa parte, collegata direttamente o tramite linee di trasmissione dati all'unità centrale del sistema, con il quale colloquia in tempo reale.

2. *Campo di applicazione.*

2.1. Il presente provvedimento si applica ai sistemi di emissione dei titoli di accesso previsti al punto 2.1. del provvedimento, integrato dall'allegato *A*.

3. *Soggetti legittimati.*

3.1. Sono legittimati a chiedere il rilascio della carta di attivazione coloro che intendono svolgere l'attività di emissione di titoli d'accesso mediante un sistema ubicato nel territorio nazionale, ancorché provvisto di terminali allocati al di fuori del territorio nazionale, rispondente ai requisiti prescritti dal decreto, dal provvedimento e dal presente provvedimento.

4. *Domanda di rilascio della carta di attivazione.*

4.1. I soggetti legittimati ai sensi del punto 3 chiedono il rilascio della carta di attivazione con domanda inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentata a mano direttamente all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione, corredata della documentazione indicata al punto 6.

4.2. Copia della domanda di rilascio della carta di attivazione, unitamente alla richiesta di consegna della medesima carta è presentata personalmente dal richiedente, esclusa ogni possibilità di delega, presso l'ufficio territoriale SIAE competente in relazione all'ubicazione dell'unità centrale del sistema.

5. *Contenuto della domanda.*

5.1. Il richiedente indica nella domanda:

a) estremi e fotocopia fronte-retro del documento di riconoscimento personale;

b) il numero di iscrizione nel registro delle imprese della camera di commercio per una tipologia di attività comprendente l'emissione di titoli di accesso e il numero di partita IVA. Le indicazioni anzidette non sono necessarie qualora il richiedente, che intende utilizzare il sistema soltanto per spettacoli e intrattenimenti da lui stesso organizzati, non rivesta la qualità di imprenditore;

c) i locali dove viene situato il sistema, con particolare riferimento all'allocazione dell'unità centrale, del componente dove risiede il software fiscale, del log delle transazioni e delle carte di attivazione;

d) le modalità di emissione e/o di stampa del titolo di accesso;

e) le modalità di trasmissione dei riepiloghi.

5.2. Il richiedente nella domanda si impegna espressamente a:

a) comunicare alla SIAE, mediante la funzione prevista al punto 1.7.5 dell'allegato *A* al presente provvedimento, gli organizzatori per conto dei quali effettua il servizio di emissione dei titoli di accesso prima dell'inizio dello svolgimento del servizio medesimo;

b) comunicare immediatamente agli enti indicati nella lettera *a)* l'alterazione, il danneggiamento, la distruzione, il furto o lo smarrimento della carta di attivazione, del log delle transazioni, dell'apparecchiatura, allegando copia della denuncia presentata alle autorità di pubblica sicurezza;

c) non apportare varianti al sistema di emissione senza la previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate;

d) utilizzare per ciascun sistema esclusivamente carte di attivazione rilasciate per il sistema stesso;

e) assicurare il corretto funzionamento del sistema;

f) produrre e trasmettere in conformità al provvedimento i riepiloghi giornalieri e, comunque, quelli mensili, a meno che non sia stata data comunicazione dei periodi di inattività;

g) utilizzare la firma digitale a bordo della carta di attivazione esclusivamente per gli usi disciplinati dal provvedimento.

6. *Allegati alla domanda.*

6.1. Alla domanda vanno allegati:

a) la relazione descrittiva relativa alla costruzione dell'apparecchiatura, al funzionamento del sistema, ai dispositivi di sicurezza atti a garantirne la correttezza funzionale e alle interazioni tra i vari componenti hardware e software;

b) la lista dei componenti hardware e software con il loro riferimento a una norma nazionale o internazionale oppure, in difetto, la descrizione delle loro caratteristiche essenziali;

c) le fotografie del sistema montato e dei vari dispositivi componenti;

d) il manuale operativo;

e) il certificato, accompagnato da idonea relazione, rilasciato da istituti universitari o del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) con specifiche competenze nel settore, attestante la conformità del sistema alle prescrizioni contenute nel decreto, nel provvedimento e nel presente provvedimento;

f) indicazione degli eventuali altri dispositivi o applicativi, di cui gli apparecchi siano dotati per l'effettuazione di operazioni diverse;

g) autocertificazione resa a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, attestante che i dispositivi e gli applicativi previsti alla lettera *f)* non interferiscono nello svolgimento delle funzioni del sistema e non ne inficiano il livello di garanzia fiscale.

7. *Allegati alla domanda per apparecchiatura già ritenuta idonea.*

7.1. La documentazione indicata al punto 6 può essere sostituita da autocertificazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, attestante che l'apparecchiatura, alla quale associare la carta di attivazione di cui si chiede il rilascio, è identica ad altra già ritenuta idonea dall'Agenzia delle entrate ai sensi delle disposizioni del presente provvedimento. L'autocertificazione contiene l'indicazione degli estremi del provvedimento previsto al punto 9.2. o 21.1.

8. *Lingua italiana.*

8.1. La documentazione, compresa la domanda, ove redatte in lingua non ufficiale sono accompagnate da copie tradotte in lingua italiana.

9. *Rilascio della carta di attivazione.*

9.1. La commissione, vista la documentazione richiesta dal punto 6, integrata secondo i casi da relazione tecnico-funzionale della SIAE, effettua i riscontri necessari ai fini della rilevazione di idoneo sistema.

9.2. L'Agenzia delle entrate, su parere favorevole della commissione, riconosciuta l'idoneità dell'apparecchiatura a realizzare, in associazione con la carta di attivazione, un sistema, rilevatane la sussistenza, autorizza il rilascio della carta di attivazione.

9.2.1. La carta di attivazione, di proprietà dell'Agenzia delle entrate — alla quale va restituita in seguito a sua discrezionale richiesta dovuta anche ad impossibile, per qualsiasi motivo, utilizzazione della medesima — viene assegnata alla SIAE che, a sua volta, la consegna agli interessati conformemente al punto 5 del provvedimento.

9.3. Qualora la carta di attivazione sia richiesta per apparecchiatura identica ad altra già ritenuta idonea dall'Agenzia delle entrate ai sensi delle disposizioni del presente provvedimento, la medesima è rilasciata in via provvisoria con validità trimestrale, prorogabile per una sola volta.

9.4. Il rilascio previsto al punto 9.3. viene ratificato solo a seguito dei controlli richiamati al punto 11 del decreto.

9.5. Detto rilascio perde efficacia a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di mancata ratifica, qualora i controlli previsti al punto 11 del decreto evidenzino l'inosservanza di una o più delle condizioni in base alle quali il rilascio stesso è stato disposto.

10. *Commissione.*

10.1. La commissione istituita dall'art. 5 del decreto ministeriale del 23 marzo 1983 è integrata nei suoi componenti, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da un rappresentante della SIAE.

10.1.1. Le funzioni vicarie del presidente sono assunte dal rappresentante più anziano in grado dell'Agenzia delle entrate.

11. *Consegna della carta di attivazione da parte della SIAE.*

11.1. La SIAE, ricevuta la carta di attivazione ai sensi del punto 9.2.1, provvede all'inizializzazione ed alla consegna della stessa, conformemente al punto 5 del provvedimento.

11.2. La SIAE, contestualmente alla prima carta di attivazione, consegna il libretto fiscale, previsto all'art. 8 del decreto predisposto per consentire anche le annotazioni relative alle carte di attivazione associate al sistema.

12. *Ulteriori carte di attivazione.*

12.1. Il titolare, per il medesimo sistema di emissione, può chiedere, ove necessario, ulteriori carte di attivazione che sono consegnate dalla SIAE, previa apposita domanda.

13. *Varianti alle apparecchiature di sistemi già funzionanti.*

13.1. Ogni variante che si intende apportare ai sistemi già funzionanti è sottoposta a preventiva autorizzazione dell'Agenzia delle entrate, alla quale va inoltrata apposita domanda.

13.2. In tal caso la domanda può essere corredata di autocertificazione, resa ai sensi della legge n. 15 del 4 gennaio 1968 e successive modifiche e integrazioni, relativa all'entità delle varianti, allegando relazione descrittiva delle stesse, sia sotto il profilo tecnico che funzionale, munita di schemi, fotografie e tutto quanto valga ad illustrarne le esatte caratteristiche.

13.3. Qualora le varianti coinvolgano il funzionamento fiscale, l'Agenzia delle entrate, su parere della commissione, può disporre, in relazione all'entità delle varianti medesime, l'applicazione delle prescrizioni contenute nei punti 4, 5 e 6.

14. *Diritti amministrativi di procedura.*

14.1. In fase di prima applicazione del presente provvedimento, rimangono a carico dell'Agenzia delle entrate e della SIAE gli oneri relativi alle procedure disciplinate ai titoli primo e secondo.

15. *Controlli ai sensi dell'art. 11 del decreto.*

15.1. I processi verbali di constatazione di violazioni, redatti a carico del titolare dagli organi preposti al controllo, sono dagli stessi inviati tempestivamente all'Agenzia delle entrate.

15.2. Il titolare interessato può presentare all'Agenzia delle entrate proprie osservazioni entro trenta giorni dalla data della consegna del processo verbale.

16. *Mancato o irregolare funzionamento del sistema.*

16.1. Il titolare, in ipotesi di mancato o irregolare funzionamento del sistema, ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 8 del decreto, blocca immediatamente il sistema medesimo, richiede l'intervento di manutenzione e annota sul libretto fiscale la data e l'ora della richiesta di intervento.

16.2. L'organizzatore, in ipotesi di mancato o irregolare funzionamento del sistema, ha la facoltà, ferme restando le disposizioni contenute nei punti 11.5. e 11.6. del provvedimento, di emettere titoli di accesso manuali.

16.3. I titoli di accesso emessi manualmente hanno le seguenti caratteristiche:

a) almeno due sezioni. Quando per fruire delle prestazioni contenute nel titolo di accesso si procede all'invalidazione tramite separazione del documento, il titolo di accesso è costituito da tante sezioni quante sono le prestazioni e la sezione che resta al partecipante riporta le indicazioni prescritte alla lettera *b)*;

b) recano su ciascuna sezione:

b.1) la numerazione progressiva e il contrassegno del concessionario previsto all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

b.2) l'identificativo della serie;

b.3) la categoria di posto;

b.4) il corrispettivo;

b.5) il corrispettivo per gli eventuali diritti di prevendita;

b.6) la dicitura «gratuito» ovvero «ridotto», per i titoli di accesso rilasciati gratuitamente o ad importo ridotto;

b.7) la dicitura «biglietto abbonamento», per i titoli di accesso rilasciati a fronte di abbonamenti a turno libero.

16.4. I titoli di accesso sono distinti in serie per categorie di posto e di corrispettivo, nonché in caso di cessione gratuita o a prezzo ridotto. Il corrispettivo, ove non risulti prestampato, è apposto prima del rilascio del titolo.

16.5. Due sezioni del titolo sono separate al momento dell'ingresso e sono conservate per tutta la durata della manifestazione, una dall'organizzatore e l'altra dallo spettatore.

16.6. La compilazione del modello conforme a quello riportato nell'allegato *C*1 del provvedimento avviene entro e non oltre il termine della manifestazione.

17. *Sospensione e revoca della carta di attivazione.*

17.1. L'Agenzia delle entrate, sentita la commissione, sospende o revoca la carta di attivazione quando non sono assicurati:

a) il rispetto della garanzia fiscale;

b) il rispetto delle specifiche funzionali;

c) il rispetto delle prescrizioni di carattere tecnico e/o amministrativo della normativa vigente;

d) la conformità del sistema stesso a quello approvato;

e) l'osservanza di uno degli obblighi previsti al punto 5.2.

17.2. L'Agenzia delle entrate, dispone l'eventuale ritiro della carta di attivazione a cura degli organi preposti al controllo, invitando contestualmente il titolare ad adeguare il sistema alle vigenti disposizioni.

17.3. L'Agenzia delle entrate, nei casi di anomalie di particolare gravità, revoca l'autorizzazione disponendo l'immediato ritiro della carta di attivazione a cura degli organi preposti al controllo, eventualmente assistiti dalla Guardia di finanza.

TITOLO SECONDO

PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DI IDONEITÀ DI APPARECCHIATURE

18. *Soggetti legittimati.*

18.1. È legittimato a chiedere il riconoscimento di idoneità di una apparecchiatura a realizzare un sistema, ove associata ad una carta di attivazione, chiunque vi abbia interesse, a prescindere dalla sua qualità di titolare.

19. *Domanda per il riconoscimento di idoneità di un'apparecchiatura.*

19.1. I soggetti legittimati indicati al punto 18 inoltrano apposita domanda a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentata a mano direttamente all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione, corredata della documentazione indicata al punto 6.

20. *Contenuto della domanda.*

20.1. Il richiedente indica nella domanda:

a) estremi e fotocopia fronte-retro del documento di riconoscimento personale;

b) il numero di iscrizione nel registro delle imprese della camera di commercio e il numero di partita IVA.

21. *Riconoscimento di idoneità di apparecchiatura.*

21.1. L'Agenzia delle entrate, su parere favorevole della commissione, eventualmente integrata da relazione tecnico-funzionale della SIAE, riconosce l'idoneità dell'apparecchiatura con apposito provvedimento.

21.1.1. La commissione esprime il proprio parere con apposita relazione redatta a seguito di:

a) esame della documentazione presentata dal richiedente;

b) esecuzione delle prove sperimentali e di tutti gli altri esami necessari per la valutazione dell'idoneità dell'apparecchiatura.

22. *Durata del riconoscimento dell'idoneità.*

22.1. Il riconoscimento dell'idoneità è valido per cinque anni, prorogabile per uguali periodi di tempo, subordinatamente alla permanenza delle condizioni amministrative e dei requisiti tecnico-funzionali del riconoscimento medesimo.

23. *Varianti alle apparecchiature già riconosciute idonee.*

23.1. Ogni variante che si intende apportare alle apparecchiature già riconosciute idonee è sottoposta a preventiva autorizzazione dell'Agenzia delle entrate alla quale va inoltrata apposita domanda.

23.2. In tal caso alla domanda può essere allegata la documentazione prevista dal punto 13.2.

23.3. Qualora le varianti apportate coinvolgano il funzionamento fiscale, l'Agenzia delle entrate, su parere della commissione, può disporre, in relazione all'entità delle varianti medesime, l'applicazione delle prescrizioni contenute nei punti 19, 20 e 21.

TITOLO TERZO

EQUIPOLLENZA

24. *Equipollenza.*

24.1. Sono considerati equipollenti:

a) al certificato contemplato dal punto 6, lettera *e)*, quelli rilasciati da istituti o enti riconosciuti dalle autorità nazionali competenti di altro Stato aderente all'area economica europea. L'anzidetta equipollenza è riconosciuta nei soli casi in cui i certificati attestino la conformità alle prescrizioni richiamate al punto 6, lettera *e)*, nonché a prescrizioni emanate dallo Stato stesso o da altro Stato aderente all'area economica europea, che assicurino, ai fini fiscali e della trasmissione dei dati prescritti, un livello di garanzia non inferiore a quello corrispondente alle norme italiane unitamente all'osservanza delle prescrizioni della normativa succitata;

b) alle apparecchiature ritenute idonee a norma del punto 21, le apparecchiature ritenute parimenti idonee dalle autorità o enti competenti di altro Stato ade-

rente all'area economica europea ai sensi delle disposizioni del presente provvedimento ovvero di disposizioni di detto Stato che assicurino, ai fini fiscali e della trasmissione dei dati prescritti, un livello di garanzia non inferiore a quello corrispondente alle norme italiane unitamente all'osservanza delle prescrizioni della normativa succitata.

25. *Norma di rinvio.*

25.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983 e successive modificazioni.

Motivazioni.

Il presente provvedimento disciplina la procedura di rilascio ai soggetti legittimati della carta di attivazione prevista dall'art. 9 del decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000 e definita, sotto il profilo tecnico, dall'art. 3 del provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 23 luglio 2001 e consente, anche ad altri soggetti (ad es.: i costruttori e i fornitori di apparecchiature software ed hardware) interessati, diversi dai titolari di sistemi di emissione e/o dagli organizzatori di intrattenimenti e di attività spettacolistiche, la facoltà di intervenire nella procedura di rilascio dell'autorizzazione in questione.

Riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzione del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento:

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in particolare l'art. 74-*quater* inserito con l'art. 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sugli spettacoli, in particolare l'art. 6 sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;

legge 26 gennaio 1983, n. 18, che ha introdotto l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa;

decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui alla predetta legge 26 gennaio 1983, n. 18;

legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli;

decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, recante: «Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e n. 640, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi»;

decreto del Ministero delle finanze del 29 dicembre 1999, concernente gli abbonamenti per le attività da intrattenimento;

regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, in particolare gli articoli 1 e 7, concernenti obblighi degli esercenti attività di intrattenimento e attività di spettacolo;

decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000 concernente l'attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, riguardante le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, il contenuto e le modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche, nonché le modalità di trasferimento dei dati relativi ai titoli di accesso ed agli altri proventi;

provvedimento del 23 luglio 2001 riguardante l'approvazione delle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, del contenuto e delle modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche, nonché delle modalità di trasferimento alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) dei dati relativi ai titoli di accesso ed agli altri proventi in attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, e del decreto del Ministero delle finanze 13 luglio 2000;

decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2002, n. 69, riguardante il regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le associazioni sportive dilettantistiche.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2002

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO *A*

1 Specifiche funzionali

1.1 Log delle transazioni e schema file-system del supporto immodificabile.

I Log delle transazioni previsti al punto 6 del provvedimento sono registrati su supporti CD-R / DVD+R o altri supporti immodificabili approvati dall'Agenzia delle entrate.

a) Nel caso di CD-R il file system da adottare è l'UDF Vers. 1.50 o superiori, ovvero UDF/ISO 9660 Level 2 con estensioni Joliet mentre nel caso di altri supporti di tipo WORM (Write Once Read Many) il file system è conforme al FAT32 e consente la gestione di file con lunghezza massima non inferiore a 30 caratteri.

b) La codifica dei file firmati è in formato PKCS#7 Vers. 1.5 (RFC 2315) comprensiva di certificato e di firma con codifica DER ed estensione dei file ".P7M" (es: TestoFirmato.txt.p7m).

c) L'**etichetta** dei supporti immodificabili è nel formato:

<codice sistema di emissione>.<numero progressivo di 3 cifre da 001 a 999>

d) Schema nome file:

I nomi dei file saranno composti secondo la seguente maschera: XXX_AAAA_MM_GG_###.TTT.p7m dove:

XXX	= "LOG", "RPG", "RPM"
AAAA	= Anno cui si riferisce il file.
MM	= Mese cui si riferisce il file.
GG	= Giorno cui si riferisce il file (per RPM: mensile il giorno e' 00).
###	= Progressivo da utilizzare nel caso di versioni multiple dello stesso file con valori da 001 a 999.
TTT	= Tipo File, es: "TXT", "XSI" (dove XSI e' l'XML proprietario Xml SIAE)
"p7m"	= estensione (fissa) standard per strutture dati PKCS#7 di tipo signed-data ed enveloped-data.

Il file puo' contenere indifferentemente maiuscole e/o minuscole.

e) Il file system del CD-R / DVD+R o di altro supporto immodificabile approvato dall'Agenzia delle entrate sono organizzati secondo il seguente schema:
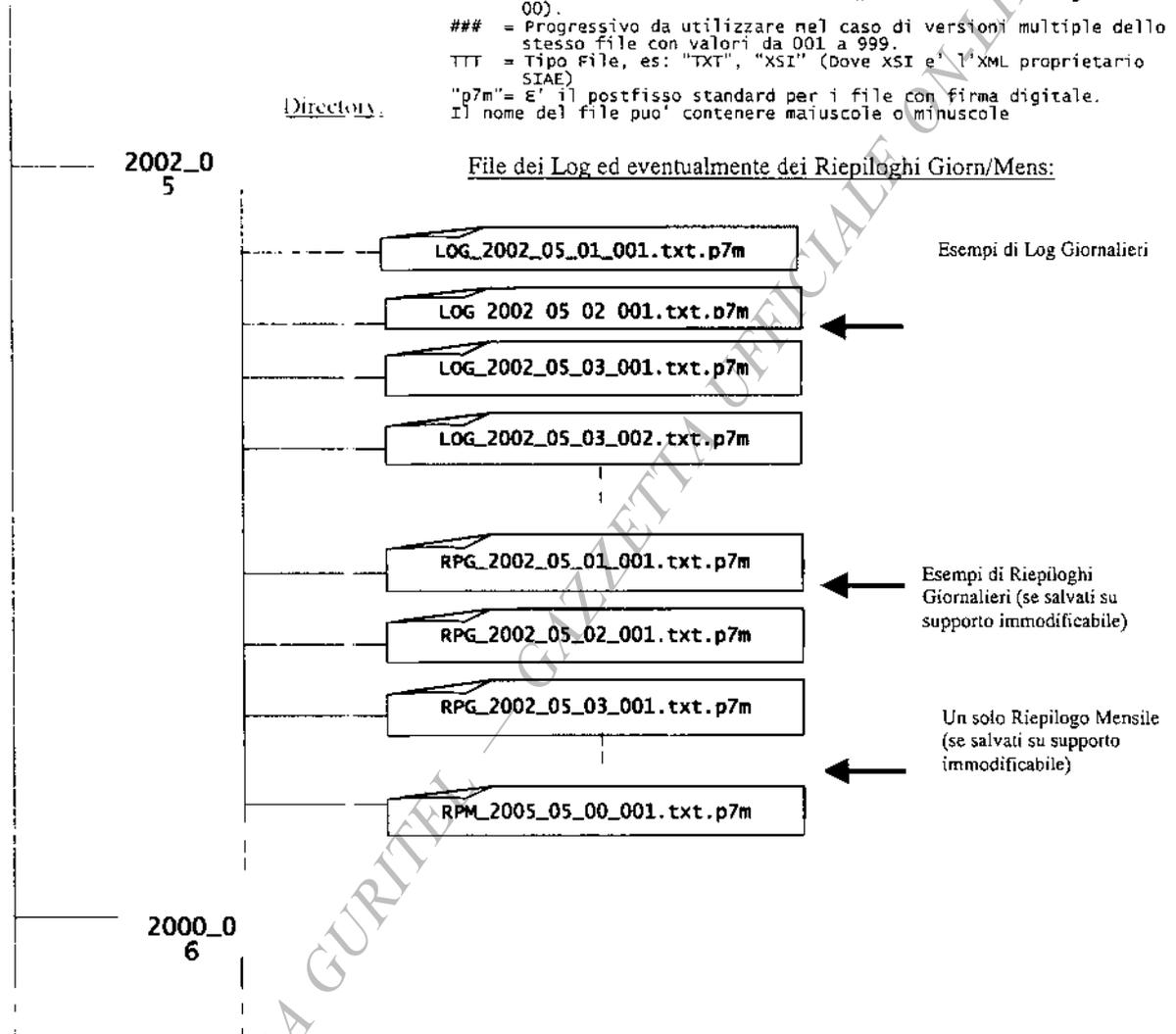
Esempio di File System in formato plain text ".TXT"

Esempio di File System in formato xml SIAE ". **XSI**"
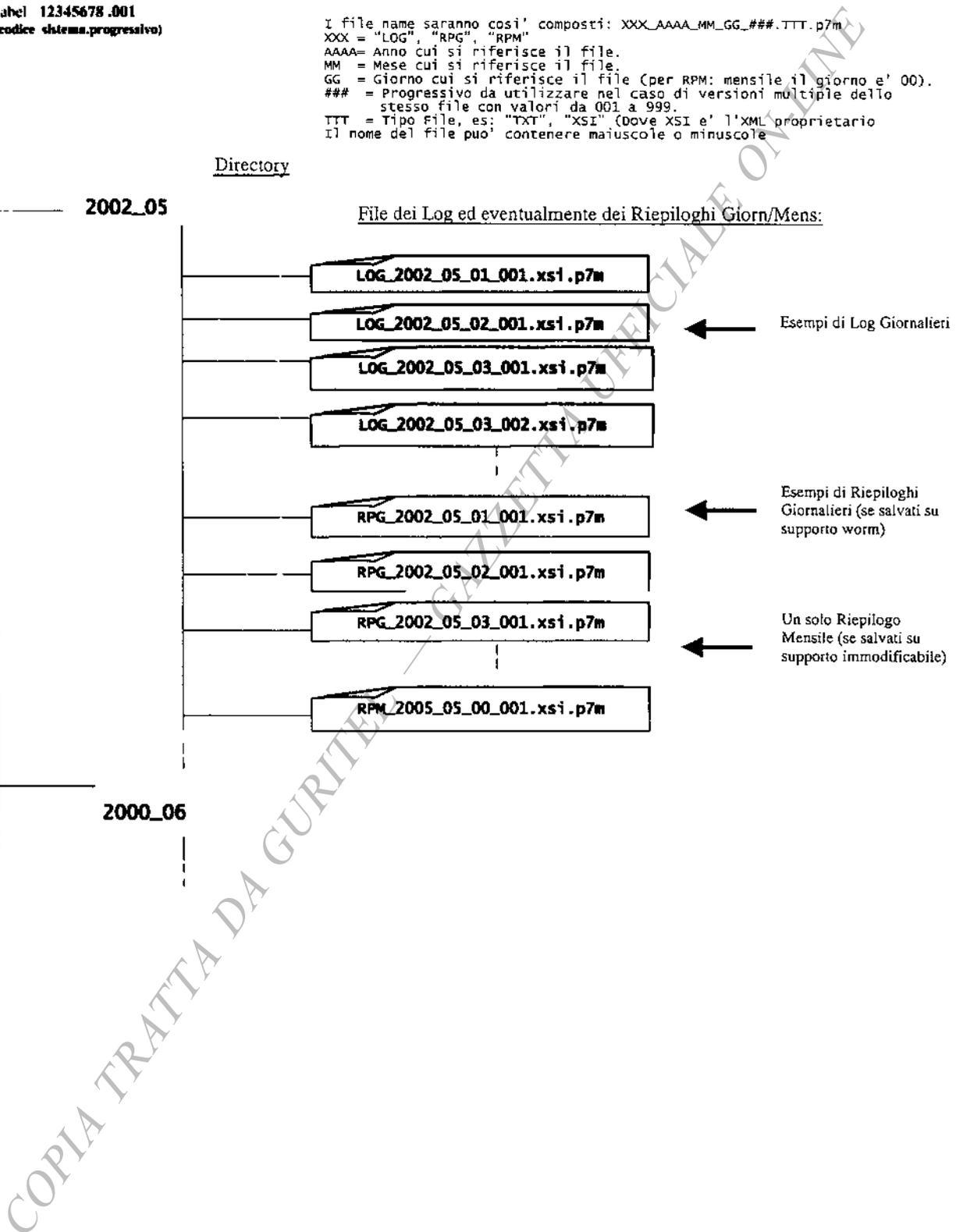
I sistemi che registrano il Log delle transazioni su supporto interno permettono la copia degli stessi su supporto esterno firmato mediante la chiave privata a bordo della carta di attivazione.

1.2 Cifratura file

L'operazione di cifratura è consentita esclusivamente per la spedizione dei riepiloghi in modalità S/MIME alla SIAE.

1.3 Sicurezza dei file

Il sistema garantisce consistenza, continuità, congruità e disponibilità dei dati non solo in caso di caduta di corrente, ma anche in caso di "failure" (danneggiamento logico e/o fisico) o comunque distruzione del supporto primario di memoria.

1.4 Identificazione fisica dei supporti di memoria contenenti i Log

Ciascun supporto esterno è identificato mediante etichettatura dello stesso ovvero della custodia contenente lo stesso, recante le date di inizio e fine scrittura ed un numero progressivo.

1.5 Fruibilità' dei contatori presenti a bordo della "Carta di Attivazione"

Il sistema permette la lettura dei contatori "progressivo sigilli emessi" e "totale importi" presenti su ciascuna carta di attivazione rilasciata al titolare.

1.6 Funzioni facoltative del software a corredo del sistema

1.6.1 Trasmissione dati relativi ad "altri proventi"

Al fine di trasmettere in modalità telematica le informazioni relative ai record di tipo 8 o 9, il sistema può permettere l'acquisizione dei dati relativi agli "altri proventi" previsti al punto 1.1.7, lettere a) e b) del provvedimento.

1.7 Formato dei file di riepilogo

1.7.1 Nomenclatura delle estensioni dei file di Log e/o di riepilogo

I file di riepilogo che adottano il formato XML sono allegati ai messaggi e-mail con nome file avente estensione proprietaria "XSI" (Xml SIae). (Esempio: RPG_2002_05_02_001.xsi.p7m).

1.7.2 Caratteristiche dei file di riepilogo da comunicare da parte del titolare

a) Sulla base della scelta effettuata all'atto della richiesta della carta di attivazione, le modalità di trasmissione dei riepiloghi, relative a:

- Cifratura: SI / NO
- Formato dell'allegato: TXT (ASCII) / XSI (XML)

permangono, fino a nuova dichiarazione del titolare.

1.7.3 Riepiloghi giornalieri e mensili

Il riepilogo giornaliero è la "sommatoria" di tutte le transazioni effettuate tra le (HHMMSS) 00:00:01 e le 24:00:00 del giorno a cui il riepilogo è riferito.

Il riepilogo mensile è la "sommatoria" di tutti i titoli di accesso emessi relativi agli eventi effettuati nel mese di riferimento, degli abbonamenti emessi nel mese e degli eventuali altri proventi.

1.7.4 Opere rappresentate per ciascun evento

a) Qualora in un evento vengano rappresentate più opere, nel formato XML, le stesse sono dettagliatamente riportate; nel formato ASCII, è registrata l'opera principale con indicazione del numero totale di opere rappresentate.

b) Qualora in un evento siano presenti più generi di eventi, nel formato XML, sono indicati analiticamente i generi presenti con relative percentuali di incidenza; nel formato ASCII, è indicato il solo genere prevalente.

1.7.5 Comunicazione degli organizzatori per conto dei quali il Titolare effettua il servizio.

Al fine di ottemperare a quanto previsto al punto 5.2.a del presente provvedimento, le informazioni relative agli organizzatori per conto dei quali il Titolare effettua il servizio di emissione, sono comunicate alla SIAE mediante la registrazione di record "anagrafica evento" prima che abbia inizio l'attività di emissione.

1.7.6 Prestazioni complementari

Nei riepiloghi ASCII il campo "importo prestazioni complementari "è unico, mentre nel formato XML viene ripartito tra titoli emessi e titoli annullati.

Nei riepiloghi ASCII l'importo totale delle prestazioni complementari indica la differenza tra titoli emessi e titoli annullati.

1.7.7 Codice fiscale organizzatore

Nel caso di biglietti-abbonamento l'indicazione del codice fiscale dell'organizzatore che ha rilasciato l'abbonamento in riferimento è facoltativa; in assenza è considerato organizzatore l'organizzatore dell'evento.

1.7.8 Riepiloghi XML

L'indicazione del DTD è obbligatoria.

I DTD di riferimento che devono essere indicati all'interno dei tracciati XML sono:

RiepilogoGiornaliero_v0100_20021004.dtd

RiepilogoMensile_v0100_20021004.dtd

Log_v0100_20021004.dtd

1.8 Generazione ed invio dei messaggi e-mail

1.8.1 Univocità dei riepiloghi

Ciascun riepilogo è oggetto di singola apposita comunicazione.

1.8.2 Formato dei messaggi e-mail

Ciascun messaggio è costituito dai dati racchiusi all'interno di una struttura conforme allo standard S/MIME versione 2, nel sottotipo SignedData, come definito nel documento RFC 2311, riportante obbligatoriamente l'informazione relativa al certificato a chiave pubblica utilizzato per la generazione della firma. Al fine di assicurare la riservatezza dei dati trasferiti come previsto al punto 13.3 del provvedimento, è facoltà del titolare racchiudere le suddette informazioni all'interno di un'ulteriore struttura dati S/MIME versione 2, nel sottotipo "Enveloped-only message" indicante come unico destinatario la SIAE.

1.8.3 Codifica campo "Subject:" del messaggio e-mail (secondo RFC-2822)

Il campo "Subject:" di ciascun messaggio e-mail internet è composto da una stringa di lunghezza fissa senza spazi secondo lo schema:

<RRR>_<AAAA>_<MM>_<GG>_<SSSSSSSS>_<TTT>_V.<XX>.<YY>
composto dalle seguenti sottostringhe separate dal carattere "_" (underscore):

<RRR>
Tipo di Riepilogo: valori ammessi "RPG", "RPM"

RPG = Riepilogo Giornaliero
RPM = Riepilogo Mensile

<AAAA>, <MM> ,<GG>

Data a cui il riepilogo fa riferimento (aaaa_mm_gg). Nel caso di riepilogo mensile, gg è uguale a 00 (zero zero) per il GG quando si tratta del riepilogo mensile.

<SSSSSSSS>
Codice del sistema (sempre 8 caratteri eventualmente con gli zeri iniziali es: 00001234)

<TTT>
Estensione relativa al tipo di file inviato in allegato:

XSI = formato XML

TXT = formato ASCII (plain text).

V.<XX>.<YY>

V valore fisso uguale "V"

XX versione relativa alla definizione dei formati;

YY sottoversione relativa alla definizione dei formati.

Prima versione definita uguale a "01.00"

1.8.4 Protocollo di trasmissione e codifica S/MIME

Il protocollo di trasmissione da usare è lo standard internet SMTP RFC-2821 (ex RFC-821) con codifica dei messaggi secondo lo standard RFC-2822 (ex RFC-822) con i seguenti aggiornamenti: (RFC1123, RFC1138, RFC1148, RFC1327, RFC2156) e codifica S/MIME RFC1521 (ex RFC-1341) ma anche: RFC-2045, 2046, 2049. Gli standard di interoperabilità sono quelli disciplinati nel paragrafo 5 della Circolare AIPA 19 giugno 2000, n. AIPA/CR/24, (G.U. 30 giugno 2000, Serie generale n. 151).

1.8.5 Codifica della e-mail di risposta da SIAE.

a) Codifica campo "Subject:" (RFC2822) della mail di risposta da SIAE

Nel campo "Subject:" (RFC2822) di ciascuna e-mail di risposta è codificata una sintesi di quanto riportato firmato all'interno del messaggio secondo il seguente schema.

Subject: **<codice ritorno>**:Re:**<oggetto del messaggio cui si risponde>**

Segue un possibile esempio dei campi di un messaggio di risposta proveniente da SIAE:

```
.....
From: SIAE-DST@ba.siae.it
Subject: 0000:Re:RPM_2005_05_00_001.xsi_V.01.00
.....
```

b) Descrizione dell'allegato contenente la ricevuta di ritorno proveniente da SIAE:

A seguito di una valida comunicazione a SIAE, è prevista la risposta firmata mediante invio di un allegato di tipo "Plain/text" contenente alla prima riga una stringa composta secondo il seguente schema:

REPLY: ***<codice>***:***<descrizione>***

Un esempio di contenuto nel caso tutto sia andato a buon fine "disimbustato" dalle codifiche s/mime (dati ,firma e certificato in base64) è la seguente:

REPLY:0000:OK

dove, nell'esempio precedente

i) **" REPLY "** è una parte fissa usata come campo di riferimento (tag) per il software di scansione. E' rappresentato sempre con la stringa "REPLY" maiuscola.

ii) **"0000"** è la parte variabile contenente il codice di ritorno in formato numerico.

iii) **"OK"** rappresenta la descrizione testuale del codice d'errore indicato al punto precedente.

Il separatore e' il carattere ":" (due punti).

Es:

REPLY:*0015*:Riepilogo ricevuto ma vi sono piu' attachment. Non e' consentita la trasmissione di RPG (giornalieri) ed RPM (mensili) nella stessa e-mail, ne' altre informazioni al di fuori di RPG o RPM!

c) Denominazione dell'allegato contenente la ricevuta di ritorno proveniente da SIAE:

Il nome dell'allegato contenente codifica numerica e descrizione del risultato della trasmissione segue lo schema seguente:

<subject originale>_<timestamp fine elab>_<codice di ritorno>.txt

dove:

subject originale : oggetto della mail con cui è stato inviato il riepilogo
esempio: "RPM_2005_10_00_001_12345678_TXT_V.12.33"

timestamp fine elab : data e ora in cui è terminata l'elaborazione
esempio: "2005_11_07_121005"

codice di ritorno : codice di errore
esempio: "0000"

quindi l'allegato sarà:

RPM_2005_10_00_001_12345678_TXT_V.12.33_2005_11_07_121005_0000.txt

1.9 Accesso alle caselle e-mail

1.9.1 Formato e codifica e-mail di risposta da parte SIAE.

La mail di risposta spedita da SIAE è firmata e non cifrata ed è inviata alla casella di posta del mittente.

1.9.2 Validità dei messaggi.

a) un messaggio e-mail è valido se risultano verificate le seguenti condizioni:
   - a.1. deve essere spedito da un mittente che abbia la qualifica di titolare e sia in possesso di una carta di attivazione;
   - a.2. deve essere firmato mediante la carta di attivazione;
   - a.3. deve risultare come indirizzo e-mail del mittente quello presente nel certificato pubblico presente a bordo della carta di attivazione;

b) Per i messaggi non rispondenti ai criteri di validità descritti al punto precedente non è prodotta una e-mail di risposta.

1.10 Obbligatorietà di registrazione periodica del LOG delle transazioni

Il LOG delle transazioni dovra' essere registrato e firmato su supporto di memoria immodificabile per ogni giornata di attivita' di emissione.

1.11 Sigla Internazionale Nazionalità

Le sigle di nazionalità seguono quanto previsto dallo standard ISO 3166 (ISO 3166-1:1997).

2 Variazioni all'allegato A del Provvedimento del 23/07/2001

In riferimento all'**allegato A** del provvedimento sono apportate le seguenti modifiche:

2.1 Variazioni ed aggiunte al tracciato ASCII a campi fissi del Log delle transazioni

2.1.1 Variazione al punto "a. Log Transazioni - Struttura record tracciato ASCII a campi fissi":

al numero di posizione 77 e' apportata la seguente variazione:

77	Numero Progressivo del titolo	N	8		univoco per **carta di attivazione** (da assegnare anche per titolo annullato)

2.1.2 Inserimento al punto "a. Log Transazioni - Struttura record tracciato ASCII a campi fissi":

Al termine della tabella "a. Log Transazioni - Struttura record tracciato ASCII a campi fissi" sono inseriti i seguenti elementi:

348	Carta originale annullato	A	8	Codice SIAE	Eventuale codice della carta di attivazione che ha emesso il biglietto che si intende annullare
356	Causale annullamento	A	3	Tab 5	Eventuale codice causale di annullamento che andrà valorizzato seguendo la tabella indicata

2.1.3 Inserimento del punto "f.1 ":

TAB 5: Causale annullamento

codice	descrizione
001	Errata compilazione
002	Stampa non valida
003	Transazione non completata
004	Annullamento su richiesta cliente
005	Annullamento per motivi di servizio

2.1.4 Alle "NOTE" e' inserito il seguente punto 4:

4. Il separatore tra i record è costituito dal carattere: <LF> codifica decimale ASCII: 10 ovvero il carattere non stampabile Line Feed. Tale carattere speciale, non presente in alcun caso all'interno del record stesso, sarà presente alla fine di ogni record.

2.2 Variazioni ed aggiunte al tracciato XML del Log delle transazioni

2.2.1 Aggiunta al tracciato XML dell' "ELEMENT LogTransazione":

Punto "b. Struttura record - formato XML":

la seguente definizione di inizio paragrafo:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!ENTITY % text "(#PCDATA)">
<!ELEMENT Transazione (TitoloAccesso?, Abbonamento?,
                       BigliettoAbbonamento?)>
```

e' cosi' sostituita:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!ENTITY % text "(#PCDATA)">
<!ELEMENT LogTransazione (Transazione*)>
<!ELEMENT Transazione (TitoloAccesso?, Abbonamento?,
                       BigliettoAbbonamento?)>
```

2.2.2 Aggiunta al tracciato XML del campo "CartaOriginaleAnnullato"

Punto "b. Struttura record - formato XML":

la seguente definizione:

```
ImponibileIntrattenimenti  CDATA #IMPLIED
OriginaleAnnullato         CDATA #IMPLIED
>
<!ATTLIST TitoloAccesso
Annullamento (S | N) "N"
>
```

e' cosi' sostituita:

```
ImponibileIntrattenimenti   CDATA #IMPLIED
OriginaleAnnullato          CDATA #IMPLIED
CartaOriginaleAnnullato     CDATA #IMPLIED
CausaleAnnullamento         CDATA #IMPLIED
>
<!ATTLIST TitoloAccesso
Annullamento (S | N) "N"
>
```

2.2.3 Punto "g. Glossario Elementi e Attributi XML":

e' inserita, seguendo l'ordine alfabetico, il seguente elemento e relativa descrizione:

CartaOriginaleAnnullato	**Numero della carta di attivazione del sistema rilasciata dalla SIAE che ha emesso il titolo da annullare**
CausaleAnnullamento	**Codice causale annullamento in base al codice di Tabella 5**

3 Variazioni all'allegato B del Provvedimento del 23/07/2001

3.1 Aggiornamento ai "tracciati ASCII a campi fissi"

3.1.1 Al punto "a. Struttura record (tracciati ASCII a campi fissi):

la frase

"Sono previsti nove tipi record"

è così sostituita:

"Sono previsti un record di testa e nove tipi record:"

3.1.2 Di seguito al punto "a. Struttura record (tracciati ASCII a campi fissi) e' inserito un ulteriore punto:

"a. bis Struttura record di testa"

pos	descrizione dato	form	byte	valori ammessi	note
1	Tipo Record	A	1	H	H = record di testa
2	COD. FISCALE Titolare	A	16		
18	Denominazione Titolare	A	30		
48	Codice del sistema di emissione	A	8	codice SIAE	assegnato all'avvio del sistema
56	Tipo Riepilogo	A	1	G / M	G = giornaliero M = mensile
57	Data del Riepilogo Giornaliero	N	8	AAAAMMGG	Da compilare se tipo = G
65	Data del Riepilogo Mensile	N	6	AAAAMM	Da compilare se tipo = M
71	Data di generazione del riepilogo	N	8	AAAAMMGG	Giorno, mese, anno
79	Ora di generazione del riepilogo	N	6	HHMMSS	Ora,minuti,secondi
85	Progressivo	N	8		Identificativo per sistema dei riepiloghi generati
93	Versione tracciato	A	5		Valore espresso in VV.RR (versione.release)

3.1.3 Punto "a. Struttura record (tracciati ASCII a campi fissi)":

al punto **"1. Anagrafica evento"** è aggiunta la riga seguente

281	Distributore film	A	50		Denominazione distributore - **Solo per film**

3.1.4 Punto "2. Riepilogo per evento, per ordine di posto e per giorno di emissione dei proventi relativi ai titoli di accesso di cui al punto 1.1.5 lettera a)"

a "NOTE record 2" il punto 6. e' così modificato:

6. La posizione di questo campo e dei successivi dipende dal numero dei tipi-titolo rendicontati **e comunque va valorizzato anche nel caso in cui sia uguale a zero**.

3.1.5 Punto "6. Riepilogo mensile per evento dei proventi totali relativi ai titoli di accesso ed agli abbonamenti a turno fisso (ratei) di cui al punto 1.1.6 lettere a) e b)."

al numero di posizione 74, la seguente "descrizione dato":

74	Ordine di posto (Platea, Galleria, Tribuna.....)	A	2	tab. 2	vedi log-transazioni

e' sostituita con:

74	Filler	A	2		

3.1.6 Punto "b. Composizione riepilogo giornaliero (tracciati ASCII a campi fissi)"

dopo il secondo paragrafo è aggiunto il punto seguente:

- 1 record di testa (rec. H): un record per ciascun riepilogo giornaliero trasmesso;

L'ultimo paragrafo e' così sostituito:

"Il separatore tra i record è costituito dal carattere: <LF> codifica decimale ASCII: 10 ovvero il carattere non stampabile Line Feed. Tale carattere speciale, non presente in alcun caso all'interno del record stesso, sara' presente alla fine di ogni record."

3.1.7 Al punto "c. Composizione riepilogo mensile (tracciati ASCII a campi fissi)" la frase:

dopo il secondo paragrafo è aggiunto il punto seguente:

- 1 record di testa (rec. H): un record per ciascun riepilogo mensile trasmesso.

l'ultimo paragrafo e' cosi' sostituito:

"Il separatore tra i record è costituito dal carattere: <LF> codifica decimale ASCII: 10 ovvero il carattere non stampabile Line Feed. Tale carattere speciale, non presente in alcun caso all'interno del record stesso, sara' presente alla fine di ogni record."

3.1.8 Punto “d. Modalità di comunicazione (tracciati ASCII a campi fissi)”:

l’ultimo paragrafo del punto “**1. Dal sistema di emissione alla SIAE**” e’ così sostituito :

“Per trasmissioni tramite supporto di memoria (floppy-disk, CD o altro dispositivo) il “file dati” è firmato con codifica che segue lo standard PKCS#7 (RFC2315) a norma del paragrafo 5 della CIRCOLARE AIPA 19 giugno 2000 n. AIPA/CR/24 (G.U. 30 giugno 2000, Serie generale n. 151).”

3.2 Aggiornamento a "Struttura riepilogo giornaliero (XML)":

3.2.1 Punto “e. Struttura riepilogo giornaliero (XML)” – “Tracciato XML Riepilogo giornaliero “

la seguente definizione:

```
<!ELEMENT TitoliOpere (Titolo, ProduttoreCinema?, Autore?,
  Esecutore?, Nazionalita?)>
```

e’ così sostituita:

```
<!ELEMENT TitoliOpere (Titolo, ProduttoreCinema?, Autore?,
  Esecutore?, Nazionalita?, Distributore?)>
```

la seguente definizione:

```
<!ATTLIST RiepilogoGiornaliero
            Sostituzione (N | S) #REQUIRED
            Data CDATA #REQUIRED
            Valuta (E | L) "E"
>
```

e’ così sostituita:

```
<!ATTLIST RiepilogoGiornaliero
            Sostituzione (N | S) #REQUIRED
            Data CDATA #REQUIRED
            DataGenerazione CDATA #REQUIRED
            OraGenerazione CDATA #REQUIRED
            ProgressivoGenerazione CDATA #REQUIRED
                      >
```

la seguente definizione:

```
<!ELEMENT Abbonamenti (CodiceAbbonamento, Validita, TipoTassazione,
                      Turno, CodiceOrdine, TipoTitolo,
                      QuantitaEventiAbilitati, AbbonamentiEmessi*,
                      AbbonamentiAnnullati*,
                      AbbonamentiIVAPreassolta*,
                      AbbonamentiIVAPreassoltaAnnullati*)>
```

e' così sostituita:

```
<!ELEMENT Abbonamenti (CodiceAbbonamento, Validita, TipoTassazione,
                       Turno, CodiceOrdine, TipoTitolo,
                       QuantitaEventiAbilitati, AbbonamentiEmessi?,
                       AbbonamentiAnnullati?,
                       AbbonamentiIVAPreassolta?,
                       AbbonamentiIVAPreassoltaAnnullati?)>
```

la seguente definizione:

```
<!ELEMENT Denominazione EMPTY>
```

e' così sostituita:

```
<!ELEMENT Denominazione %text>
```

3.2.2 Punto "f. Struttura riepilogo mensile (XML)" – "Tracciato XML Riepilogo mensile":

la seguente definizione:

```
<!ATTLIST RiepilogoMensile
             Sostituzione (N | S) #REQUIRED
             Mese CDATA #REQUIRED
             Valuta (E | L) "E"
>
```

e' così sostituita:

```
<!ATTLIST RiepilogoMensile
             Sostituzione (N | S) #REQUIRED
             Mese CDATA #REQUIRED
             DataGenerazione CDATA #REQUIRED
             OraGenerazione CDATA #REQUIRED
             ProgressivoGenerazione CDATA #REQUIRED
>
```

la seguente definizione:

```
<!ELEMENT TitoliOpere (Titolo, ProduttoreCinema?, Autore?,
                       Esecutore?, Nazionalita?)>
```

e' così sostituita:

```
<!ELEMENT TitoliOpere (Titolo, ProduttoreCinema?, Autore?,
                       Esecutore?, Nazionalita?, Distributore?)>
```

la seguente definizione:

```
<!ELEMENT Abbonamenti (CodiceAbbonamento, Validita,
                       TipoTassazione, Turno, CodiceOrdine,
                       TipoTitolo, QuantitaEventiAbilitati,
                       AbbonamentiEmessi*,
                       AbbonamentiAnnullati*,
                       AbbonamentiIVAPreassolta*,
                       AbbonamentiIVAPreassoltaAnnullati*)>
```

e' così sostituita:

```
<!ELEMENT Abbonamenti (CodiceAbbonamento, Validita,
                       TipoTassazione, Turno, CodiceOrdine,
                       TipoTitolo, QuantitaEventiAbilitati,
                       AbbonamentiEmessi?,
                       AbbonamentiAnnullati?,
                       AbbonamentiIVAPreassolta?,
                       AbbonamentiIVAPreassoltaAnnullati?)>
```

la seguente definizione:

```
<!ELEMENT Denominazione EMPTY>
```

e' così sostituita:

```
<!ELEMENT Denominazione %text>
```

3.2.3 Punto "g. Glossario Elementi XML"

- sono aggiunti i seguenti elementi e relative descrizioni:

Elemento	Descrizione
DataGenerazione	Data di generazione del file di riepilogo giornaliero/mensile. È espressa in AAAAMMGG.
OraGenerazione	Ora di generazione del file di riepilogo giornaliero/mensile. È espressa in HHMMSS.
ProgressivoGenerazione	Identificativo per sistema del riepilogo generato.

3.2.4 Trasmissione dati tramite supporto (es. floppy-disk o CD)

Al punto **"h. Modalità di comunicazione (XML)"**:

l'ultimo paragrafo del punto "**1. Dal sistema di emissione alla SIAE** " e' così sostituito:

Nel caso di trasmissione tramite supporto di memoria (floppy-disk, CD o altro dispositivo) il "file dati" è firmato con codifica che segue lo standard PKCS#7 (RFC2315) a norma del paragrafo 5 della Circolare AIPA 19 giugno 2000 n. AIPA/CR/24 (G.U. 30 giugno 2000, Serie generale n. 151).

----- End of document ---

02A12588

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 9 ottobre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio del territorio di Pisa.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LE REGIONI TOSCANA E UMBRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Pisa, protocollo n. 153986 in data 26 settembre 2002, con la quale sono stati comunicati il periodo e la causa del mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio medesimo;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nei giorni 24, 25 e 26 settembre non è stato svolto alcun servizio al pubblico — essendo stato causato dal guasto di alcune apparecchiature elettroniche del CED — è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 2 ottobre 2002 con protocollo n. 447 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio del territorio di Pisa nei giorni 24, 25 e 26 settembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 9 ottobre 2002

Il direttore compartimentale: MACCHIA

02A12589

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti dirigenziali del 15 ottobre 2002, vistati dalla Ragioneria in data 18 ottobre 2002, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età:

Gallo Bruno, nato a Cuneo l'11 gennaio 1928, notaio residente nel comune di Cuneo, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dall'11 gennaio 2003.

Salciarini Gino, nato a Roma il 14 gennaio 1928, notaio residente nel comune di Francavilla al Mare, d.n. Chieti, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 14 gennaio 2003.

Busi Carlo, nato a Bologna il 23 febbraio 1928, notaio residente nel comune di Padova, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 23 febbraio 2003.

Leone Carmelo, nato a Nicosia (Enna) il 23 febbraio 1928, notaio residente nel comune di Lentini, d.n. Siracusa, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 23 febbraio 2003.

Androvetto Alberto, nato a Verona il 1º marzo 1928, notaio residente nel comune di Verona, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 1º marzo 2003.

Girardi Silvano, nato a Treviso il 7 marzo 1928, notaio residente nel comune di Castelfranco Veneto, d.n. Treviso, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 7 marzo 2003.

Spagnoli Giovanni, nato a Roma il 9 marzo 1928, notaio residente nel comune di Amelia, d.n. Terni, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 9 marzo 2003.

De Santis Marcello, nato a Roma il 21 marzo 1928, notaio residente nel comune di Carpi, d.n. Modena, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 21 marzo 2003.

Lacanna Vincenzo, nato a San Giorgio Lucano (Matera) il 21 marzo 1928, notaio residente nel comune di Policoro, d.n. Matera, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 21 marzo 2003.

02A12640

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 31 ottobre 2002

Dollaro USA	0,9864
Yen giapponese	121,04
Corona danese	7,4319
Lira Sterlina	0,63260
Corona svedese	9,0900
Franco svizzero	1,4633
Corona islandese	86,49
Corona norvegese	7,3650
Lev bulgaro	1,9466
Lira cipriota	0,57127
Corona ceca	30,778
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	241,33
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,5970
Lira maltese	0,4135
Zloty polacco	3,9777
Leu romeno	33070
Tallero sloveno	229,1250
Corona slovacca	41,474
Lira turca	1648000
Dollaro australiano	1,7813
Dollaro canadese	1,5449
Dollaro di Hong Kong	7,6932
Dollaro neozelandese	2,0405
Dollaro di Singapore	1,7435
Won sudcoreano	1205,08
Rand sudafricano	9,8477

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A12900

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tiocolchicoside»

Estratto decreto n. 426 del 9 settembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TIOCOLCHICOSIDE, nelle forme e confezioni: 2 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale da 2 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Doc generici s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Manuzio n. 7 - c.a.p. 20124, Italia, codice fiscale n. 11845960159.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «2 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 034895019 (in base 10), 118X5C (in base 32).

Forma farmaceutica: Soluzione iniettabile per uso intramuscolare.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line - via Campobello n. 15 - 00040 Pomezia (Roma) (Tutte).

Composizione: ogni fiala da 2 ml contiene:

principio attivo: tiocolchicoside 4 mg;

eccipienti: sodio cloruro 16,8 mg - acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: esiti spastici di emiparesi, malattia di Parkinson e parkinsonismo da medicamenti, con particolare riguardo alla sindrome neurodislettica, lombo-sciatalgie acute e croniche, nevralgie cervico-brachiali, torcicolli ostinati, sindromi dolorose post-traumatiche e post-operatorie.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12594

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Stamifen»

Estratto decreto n. 451 del 30 settembre 2002.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Kem Farmaceuticals S.r.l., con sede in viale di Villa Massimo, n. 37, Roma, con codice fiscale 05342311007:

Medicinale: STAMIFEN.

Confezione:

A.I.C. n. 035241013 - «2 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;

A.I.C. n. 035241025 - «1 mg compresse solubili» 40 compresse,

è ora trasferita alla società Finmedical S.r.l., con sede in Vicolo dè Bacchettoni, n. 1/a, Pistoia, con codice fiscale n. 01056750472.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12603

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Migraless»

Estratto decreto n. 452 del 30 settembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Fonten Farmaceutici S.r.l., con sede in via Cavour, n. 9/11, Crema, (Cremona), con codice fiscale 11929810155.

Medicinale: MIGRALESS.

Confezione: A.I.C. n. 035244019 - «100 mg compresse orodispersibili» 30 compresse da 100 mg,

è ora trasferita alla società: Finmedical S.r.l., con sede in vicolo dè Bacchettoni, n. 1/a, Pistoia, con codice fiscale n. 01056750472.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12602

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cardiolite»

Estratto decreto n. 455 del 30 settembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bristol Myers Squibb Pharma Italia S.r.l., con sede in via V. Maroso n. 50, Roma, con codice fiscale n. 04130651005.

Medicinale: CARDIOLITE.

Confezione: A.I.C. n. 028601019 - «Polvere per soluzione iniettabile» 5 flaconi 5 ml,

è ora trasferita alla società: Bristol Myers Squibb Pharma Belgium S.a., con sede in Rue De La Fusee, 100 B, Bruxelles, Belgio.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12601

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Periactin»

Estratto decreto n. 456 del 30 settembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede in viale Shakespeare n. 47, Roma, con codice fiscale n. 00410650584.

Medicinale: PERIACTIN.

Confezione: A.I.C. n. 017616018 - «30 compresse 4 mg» A.I.C. n. 017616020 - «1 flacone sciroppo 150 ml 0,04%»,

è ora trasferita alla società: Avantgarde S.p.a, con sede in via Treviso n. 4 - Pomezia (Roma), con codice fiscale n. 03724830587.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12600

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Imodium»

Estratto decreto n. 458 del 30 settembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Janssen Cilag S.p.a., con sede in via Michelangelo Buonarroti n. 23, Cologno Monzese (Milano), con codice fiscale n. 00962280590.

Specialità medicinale: IMODIUM.

Confezioni A.I.C. n. 023673066 «2 mg capsule rigide» 8 capsule.

A.I.C. n. 023673078 «2 mg compresse effervescenti» 10 compresse effervescenti,

è ora trasferita alla società: Centra medicamenta OTC S.r.l., con sede in via Buonarroti Michelangelo n. 23 - Cologno Monzese (Milano), con codice fiscale n. 02605390968.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12598

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Noxon»

Estratto decreto n. 459 del 30 settembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pharmacia Italia S.p.a., con sede in via Robert Koch 1.2, Milano, con codice fiscale n. 03004600965.

Specialità medicinale: NOXON.

Confezioni:

A.I.C. n. 029294030 - 30 compresse rivestite divisibili 8 mg;

A.I.C. n. 029294042 - «8 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile», 2 flaconcini di polvere liofilizzata + 2 fiale solvente 2 ml;

A.I.C. n. 029294055 «8 mg granulato per sospensione orale» 20 bustine;

A.I.C. n. 029294067 «8 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine,

è ora trasferita alla società: Farmaceutici Formenti S.p.a., con sede in via Correggio n. 43 - Milano, con codice fiscale n. 00738390152.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12597

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ipsoflog»

Estratto decreto n. 460 del 30 settembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ipso Pharma S.r.l., con sede in via San Rocco, 6, Episcopia (Potenza), con codice fiscale n. 01256840768.

Specialità medicinale: IPSOFLOG.

Confezioni:

A.I.C. n. 034919011 - «20 mg capsule» 30 capsule;

A.I.C. n. 034919023 - «1% crema» tubo da 50 g;

A.I.C. n. 034919035 - «20 mg/ 1 ml soluzione iniettabile» 6 fiale;

A.I.C. n. 034919047 - «20 mg compresse solubili» 30 compresse,

è ora trasferita alla società: Epifarma S.r.l, con sede in via S. Rocco n. 6, Episcopia (Potenza), con codice fiscale n. 01135800769.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12596

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ticloflux»

Estratto decreto n. 461 del 30 settembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ipso Pharma S.r.l., con sede in via San Rocco n. 6, Episcopia, Potenza, con codice fiscale 01256840768.

Medicinale: TICLOFLUX.

Confezione: A.I.C. n. 035095013 - «250 mg compresse rivestite» 30 compresse,

è ora trasferita alla società: Benedetti S.p.a, con sede in Vicolo de' Bacchettoni n. 3, Pistoia, con codice fiscale: 00761810506.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12599

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Miambutol»

Estratto decreto n. 463 del 30 settembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Wyeth Lederle S.p.a., con sede in via Nettunense n. 90 - Aprilia (Latina) con codice fiscale n. 00130300874.

Specialità medicinale: MIAMBUTOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 020839039 - 20 compresse 400 mg;

A.I.C. n. 020839054 - 25 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 020839078 - IM IV Topico 1 fiala 250 mg (sospesa);

A.I.C. n. 020839080 - flacone sciroppo 120 ml 2,5% (sospesa).

È ora trasferita alla società: Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi n. 8 - Valle Salimbene (Pavia), con codice fiscale n. 01423300183.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12595

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il proprio parere inerente la domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore» e la proposta del relativo disciplinare di produzione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 21 agosto 2002;

Viste le istanze formulate con nota del 15 ottobre 2002, prot. n. 372 dal Consorzio tutela vini di Valtellina tese ad ottenere un riesame degli articoli 3 e 4 della proposta di disciplinare allegato al parere di cui sopra;

Ha deliberato, a parziale modifica ed integrazione del disciplinare di produzione relativo ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore» di accogliere le istanze presentate, relativamente alla ridefinizione della zona di produzione di cui all'art. 3 alla previsione, all'art. 4 del titolo alcolometrico volumico naturale minimo per le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore»;

Premesso quanto sopra, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, propone gli articoli 3 e 4 nella stesura di seguito riportata:

«Art. 3. — Il territorio di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore", compreso nella zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Valtellina" fa riferimento alle aree tradizionali delimitate rispettivamente come appresso:

dall'imbocco della valle di via Mulini a Villapinta in comune di Buglio il confine volge a est seguendo il sentiero detto "di Pala" fino ad incrociare la strada provinciale Valeriana in contrada Credel. Segue sempre verso est la strada Valeriana medesima fino alla contrada Ronco. Da qui risale verso nord attraversando la contrada Ronco fino ad incontrare la strada che da quest'ultima contrada porta a Buglio in Monte. Segue verso ovest la strada medesima fino alla cappelletta detta Crusetta, scende per il sentiero e al limite con il bosco raggiunge la contrada Bugo per poi ricollegarsi alla strada dei Mulini fino a giungere al punto di partenza.

Partendo poi dall'abitato di Pedemonte di Berbenno il confine scende lungo la strada detta Camp Fop fino alla strada provinciale Valeriana. Prosegue in direzione est lungo questa fino alla contrada Muc; di qui per la nuova strada comunale per Berbenno fino al suddetto abitato e passando superiormente al paese per la località Sina raggiunge Polaggia mantenendo poi la provinciale per Postalesio fino alla loc. La Guardia. Volge poi all'indietro lungo la strada della Guadia per immettersi sulla mulattiera "Ca' Urga fino" ad incontrarsi con la mulattiera detta Puncia, da qui segue, volgendo ad ovest, il limite tra bosco e vigna fino ad incontrare la strada comunale Dusone S. Gregorio. Scende lungo quest'ultima fino alla frazione Dusone. Dalla stessa frazione procede verso sud lungo la strada fino alla contrada Sina. Incrociando la mulattiera dei Monzardin, prosegue lungo la medesima dirigendosi verso il torrente Finale e quindi verso ovest lungo la strada "di Pancetta" sino al termine del bosco. Proseguendo al limite tra boschi e vigneti intercetta la strada comunale Regoledo-Monastero per il tratto fino alla curva altimetrica m 550 s.l.m., che segue fino a contrada Piasci. Da qui percorre la strada comunale per Maroggia, ne attraversa l'abitato e scende lungo il crinale che ne delimita la costiera vitata. Al termine del pendio si ricongiunge al punto di partenza in frazione Pedemonte.

Dalla località La Valle in comune di Castione Andevenno passando per casa Gianoli raggiunge la chiesa di Balzarro. Risale lungo la strada per Catione fino ad incontrare il torrente Bocco per poi seguire la mulattiera detta "Risc delle Case Nuovo". Segue detta mulattiera fino alla provinciale per poi scendere in linea retta verso la strada Valeriana in località della Crott e successivamente sempre verso est al piede della falda vitata che segue fin sotto il santuario della Madonna della Sassella, dove il confine volge verso est seguendo la strada nazionale fino alla località Castellina. Da qui prende la strada Valeriana, sempre in direzione est, fino ad incontrare la via Bernina in comune di Sondrio. Dal predetto incrocio risale lungo la strada provinciale per la Valmalenco; raggiunto il dosso di S. Bartolomeo prende la strada Sondrio-Triangia e la percorre sino alla chiesa di S. Anna; risalendo poi lungo la mulattiera del "doss dei Ciatt" giunge alla contrada Moroni, dalla quale prosegue verso ovest lungo il sentiero detto della "Sassa" che dalla contrada Moroni porta, mantenendosi in quota, alla contrada Piatta del comune di Castione Andevenno. Dalla contrada Piatta scendendo lungo la strada provinciale Triangia-Castione, giunge alla contrada Margella. Da qui risale lungo il costone seguendo il limite fra bosco e vigneto prosegue quindi verso ovest sempre lungo detto limite fino ad intersecare la comunale per Vendolo da cui per la linea retta si raggiunge il cimitero di Castione e spingendosi poi a ovest in linea retta alla località Balzarro; segue poi la comunale per Postalesio fino al confine amministrativo del comune di Castione Andevenno per poi ridiscendere in località La Valle al punto di partenza.

Da via Scarpatetti, salita Schenardi, via Lusardi, via Brennero, via Bisciastro e strada statale n. 38 dello Stelvio fino al capitello posto a lato della strada statale e indicante il confine tra il comune di Sondrio e il comune di Montagna. Da qui segue il piede della falda montana in direzione est passando per la casa Trippi fino alla contrada detta Cà Farina. Riprende in quest'ultima contrada la strada Valeriana passando, per le contrade Cà Muzzat, Conforti Pignotti, Rogna, Palù. Dalla contrada Palù segue il piede della falda montana fra vigne e prati fino alla contrada "Calvario al piano". Prende quindi la strada denominata "Del Bungin", fino alla strada provinciale, la percorre fino all'abitato di Tresivio e al crocevia prosegue fino al tornante ove in contrada Rusconi imbocca la strada comunale Tresivio-Poggiridenti seguendola sino alla contrada Ferrari. Da qui risale lungo la valle Rogna fino ad incontrare il sentiero detto "Ca' Ferrari" sulla destra della valle stessa. Prosegue verso ovest lungo quest'ultimo sentiero fino al tomante formato dalla strada comunale per Surana. Da questo stesso tornante per la curva di livello di 650 metri passando per le località Ca' Farina e Ca' Paini in comune di Montagna si abbassa lungo la strada comunale fino alla località Madonnina per poi volgere a ovest lungo la strada consortile dei "Dossi Salati" e giun-

gere a Ponchiera in contrada Scherini. Da questa località segue la strada provinciale sino al Castello Masegra al punto di raccordo con via Scarpatetti.

Dall'incrocio del torrente Rogna in comune di Chiuro con la strada Valeriana, in località Rogna, il confine segue verso est lungo la strada Valeriana medesima passando per la contrada Nigola e arrivando sulla s.s. 38 dello Stelvio poco prima della frazione di S. Giacomo. Da qui segue la strada statale suddetta, sempre in direzione est, fino alla frazione Tresenda. All'incrocio con la s.s. 39 per l'Aprica volge a nord prendendo la mulattiera di Quigna che porta a S. Gottardo (Sommasassa). In corrispondenza del tomante a sinistra prima della località Quigna Superiore, prosegue in direzione nord secondo il limite del foglio catastale n. 80 sino ad intersecare la strada nuova detta del Bim seguendola verso ovest fino ad incontrare la strada vicinale della chiesa di San Gottardo, e per detta strada scendendo sino ad incontrare in località Bissa (Case Donchi-Ciapela) la strada comunale di Quigna. La segue per un breve tratto per poi volgere a ovest per il sentiero che arriva alle case Gianoli dove imbocca la strada comunale per S. Gervasio. Da S. Gervasio, seguendo la mulattiera La Baita-Pozzolo, giunge a Castelvetro dove si incrocia con la strada provinciale Teglio-Tresenda. Segue quest'ultima strada da Castelvetro a Posseggia, da qui la vicinale che conduce alla località "La Sella" e quindi alle case Brioni. Da quest'ultima località risale lungo il sentiero che porta al tornante della strada provinciale Chiuro-Teglio in località Selva del Pozzo. Prosegue quindi, volgendo a ovest, seguendo la strada provinciale stessa fino a giungere sul torrente Rogna. Da qui scende lungo il torrente sino a trovare in sponda destra nel territorio di Chiuro, il roccione detto "La Crotta"; prosegue verso ovest lungo il ciglio del pronunciato declivio sino al culmine del Doss Bel; scende alla chiesa di S. Bartolomeo e si raccorda con la strada provinciale Chiuro-Teglio sul tornante del cimitero di Castionetto; segue poi detta provinciale in direzione Chiuro fino al successivo tornante per scendere in linea retta fino al ponte sul torrente Fontana. Di qui volge ad est al limate con i frutteti fino a raggiungere il punto di partenza.

In comune di Bianzone lungo la strada comunale a partire dalla località La Gatta attraversando il nucleo abitativo e sempre per detta strada superando di volta in volta la chiesa di S. Martino, la contrada Campagna in comune di Villa di Tirano, contrada Pioda, S. Antonio, S. Lorenzo, Beltramelli, Sonvico, Val Pilasco e Ragno per riprendere la s.s. 38 dello Stelvio fino al torrente Poschiavino. Risale il torrente Poschiavino fin sotto la roccia della chiesa di S. Perpetua e di qui lungo la linea di livello di 550 metri volge verso ovest intersecando di volta in volta costoni e valgelli in comune di Villa di Tirano fino ad incontrare in comune di Bianzone uno sperone di roccia proprio in corrispondenza del tornante della strada comunale Bianzone-Bratta. Innalzatosi fino a detto tornante e proseguendo lungo detta strada verso ovest, il confine raggiunge la contrada Prada e la mulattiera per Piazzeda. Di qui, intersecando la curva di livello di 600 metri, la segue fino alla contrada Curta bassa per ridiscendere al limite del bosco al punto di partenza.

Dal cimitero di Tirano passando attraverso il limite superiore dell'abitato prosegue verso est lungo l'argine destro dell'Adda fino all'altezza dell'edificio denominato "Casa del mutilato"; di qui sale in linea retta verso il cimitero di Baruffini volgendo ad ovest allorquando interseca la quota di livello di 650 metri che mantiene fino a raggiungere lo sperone roccioso di Roncaiola da cui lungo il crinale si ricollega al punto di partenza.

Nel territorio di produzione, dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore", compreso nella zona di produzione sopra delimitata, sono costituite le sottozone geografiche storiche di Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno, Vagella, delimitate rispettivamente come appresso:

a) Maroggia - Partendo dal punto in cui la valle Serada taglia la strada Regoledo-Monastero, il confine volge verso ovest seguendo la strada comunale per Monastero fino alla quota 550, prosegue lungo la strada consorziale dei Casini fino alla località Piasci. Da qui scende lungo la strada comunale Maroggia-Ere fino al nucleo abitativo di Maroggia e lo attraversa passando per le vie F.lli Rodari e Gardenia fino a giungere alla sommità del conoide. Scende lungo il crinale che delimita la costiera vitata fino al termine del pendio in località Pedemonte e prosegue verso est lungo le contrade Ere, Valdorta, Pedemonte, Gatti, Camp Fop. Si congiunge con la strada provinciale Valeriana fino a raggiungere l'inizio della valle Serada e sale in direzione nord, lungo tale valle, fino al punto di partenza;

b) Sassella - Partendo dalla s.s. 38 dello Stelvio, immediatamente sotto la chiesa della Madonna di Sassella, il confine volge verso est seguendo la strada nazionale fino alla località Castellina. Da qui per la strada Valeriana, sempre in direzione est, fino ad incontrare la via Bernina in comune di Sondrio. Dal predetto incrocio risale lungo la strada provinciale per la Valmalenco; raggiunto il dosso di S. Bartolomeo prende la strada Sondrio-Triangia e la percorre sino al di sotto della frazione S. Anna, dove imbocca la nuova strada detta del "Quadro", raggiunge e si immette sulla strada comunale del "Campetto" e poi su quella della "Sassa" fino al confine comunale tra Sondrio e Castione che segue fino alla località "Tass". Da quest'ultimo punto il confine volge a ovest seguendo il piede del costone roccioso detto Crap Coròn fino alla località detta "Crap Bedoi", donde sale in direzione nord-ovest per un sentiero che incontra in località Martinelli la strada consorziale dei Moroni. La percorre in direzione ovest fino al ponte superiore sul torrente Soverna in frazione Moroni. Di qui imbocca il sentiero sulla sponda orientale del Soverna fino ad incontrare la strada comune Moroni-Triasso. Il confine raggiunge quindi la Valle del Solco. Da qui volge a sud e, attraversata la strada dei Grigioni, lungo la stessa valle, arriva fino alla Valeriana. Volge quindi a est lungo il piede della falda montana tra prati e vigne e raggiunge la chiesa della Sassella. Dalla chiesa suddetta scende al punto di partenza seguendo la linea di massima pendenza;

c) Grumello - Dall'incrocio formato dalla strada provinciale per Montagna con la via Lusardi, in comune di Sondrio, il confine volge a est seguendo le vie Lusardi, Brennero, Visciastro e s.s. 38 dello Stelvio fino al capitello che, su quest'ultima strada, segna il confine fra i comuni di Sondrio e Montagna. Da questo punto segue il piede della falda montana passando per Ca' Trippi e la contrada Ca' Farina, fino al torrente Davaglione. Sale lungo il torrente medesimo fino al ponte della strada provinciale Sondrio-Montagna. Da qui, volgendo a ovest scende seguendo la strada provinciale suddetta fino a quota 449; risale verso il nord-est la strada di "Riva" fino al capitello di Riva e per la valle della "Giambon" raggiunge le scuole elementari di Montagna. Risale per la strada comunale fino al Dosso in località Madonnina. La delimitazione segue la mulattiera dei "Dossi" Salati fino al dosso detto di "Croce" a nord-est di Ponchiera; discende per detto dosso fino alla chiesa parrocchiale di Ponchiera e per la strada che porta a contrada "Rasella" raggiunge la comunale Sondrio-Arquino; segue quindi verso sud detta comunale per raggiungere e immettersi sulla provinciale Sondrio-Montagna (in prossimità di quota 340) per ritornare all'incrocio con la via Lusardi;

d) Inferno - Partendo dal punto in cui il Davaglione taglia la strada Valeriana, il confine volge verso est seguendo la strada medesima e passando per le contrade Ca' Muzzat, Conforti, Pignotti, scavalca il torrente Rogna e arriva in contrada Palù. Da qui, seguendo il piede della falda montana lungo la linea di demarcazione tra prati e vigne, giunge al limite inferiore della zona Calvario, prosegue fino a Ca' Menatti in località Sedume, prende l'omonima strada vicinale fino a raggiungere poco oltre la località S. Tommaso la strada che conduce dalla stazione ferroviaria a Tresivio e poi detta strada fino a congiungersi alla provinciale Tresivio-Sondrio. La segue volgendo a ovest passando per Poggiridenti, fino ad arrivare al ponte sul torrente Davaglione. Dal Ponte, volgendo a sud scende lungo il torrente medesimo fino ad arrivare sulla strada Valeriana, al punto di partenza;

e) Valgella - Dall'incrocio del torrente Rogna in comune di Chiuro con la strada Valeriana, in località Rogna, il confine segue verso est lungo la strada Valeriana medesima passano per la contrada Nigola e arrivando sulla s.s. 38 dello Stelvio poco prima della frazione di S. Giacomo. Da qui segue la strada statale suddetta, sempre in direzione est; fino alla frazione Tresenda. All'incrocio con la s.s. 39 per l'Aprica volge a nord prendendo la mulattiera di Quigna che porta a San Gottardo (Sommasassa). Alla località Bissa (Case Donchi-Ciappella) volge a ovest per il sentiero che arriva alle case Gianoli dove imbocca la strada comunale per S. Gervasio. Da S. Gervasio, seguendo la mulattiera La Baita-Pozzolo, giunge a Castelvetro dove si incrocia con la strada provinciale Teglio-Tresenda. Segue quest'ultima strada da Castelvetro a Posseggia, da qui la vicinale che conduce alla località La Sella e quindi alle case Brioni. Da quest'ultima località risale lungo il sentiero che porta al tornante della strada provinciale Chiuro-Teglio in località Selva del Pozzo. Prosegue quindi, volgendo a ovest, lunga la strada Provinciale stessa fino a giungere sul torrente Rogna. Da qui scende lungo il torrente fino a trovare, in sponda destra nel territorio di Chiuro, il roccione detto "La Crotta"; prosegue verso ovest lungo il ciglio del pronunciato declivio sino al culmine del Doss Bel; scende lungo il sentiero che incrocia a sud della chiesa di S. Bartolomeo, la omonima strada vicinale. Segue, sempre

verso ovest, l'altro sentiero che scende alla Valle dei "Luc", in margine alla coltura della vite. Lungo tale valletta scende, in direzione sud, sino al piede della pendice e poi segue verso est la linea di demarcazione fra piano e costiera, sino a raggiungere, a monte del mappale 182, torrente Rogna; quindi discende detto torrente per tornare sulla strada Valeriana al punto di partenza.

Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore" devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da ritenersi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esclusivamente i vigneti ubicati in terreni declivi e di natura brecciosa, ben esposti e ubicati alle quote di riferimento.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono rispondere ai requisiti di una razionale coltivazione e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

Fermo restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non inferiori a 4000 per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, non deve essere superiore a 8 tonnellate.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore" devono essere riportati nel limite di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.

Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita Valtellina Superiore con l'indicazione di una delle seguenti sottozone: Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno, Valgella, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5% vol.

La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni di categoria interessate ed il Consorzio di tutela, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, può stabilire con decreto un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla Camera di commercio I.A.A. di Sondrio.».

02A12618

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651258/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 4 *

€ 0,77